

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

---

### 58° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 1996

---

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	<i>Pag.</i>	5
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	»	10
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	»	23
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	»	29
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	»	60
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità .....	»	64
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	»	68

**Giunte**

Elezioni e immunità parlamentari .....	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

**Organismi bicamerali**

RAI-TV .....	<i>Pag.</i>	76
Terrorismo in Italia .....	»	88

**Sottocommissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri .....	<i>Pag.</i>	92
4 <sup>a</sup> - Difesa - Pareri .....	»	95
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri .....	»	96
7 <sup>a</sup> - Istruzione - Pareri .....	»	106
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri .....	»	107

---

CONVOCAZIONI .....	<i>Pag.</i>	108
--------------------	-------------	-----

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 1996

**19ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PREIONI

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*ESAME DI ATTO ASSEGNATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 34, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO  
(A008 000, C21ª, 0006º)*

Il Presidente PREIONI informa che il Presidente del Senato - in data 16 novembre 1996 - ha inviato una lettera con la quale lo informa che la Corte di Appello di Milano, con propria ordinanza, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della deliberazione con cui la Camera dei Deputati ha dichiarato l'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Umberto Bossi, in un comizio per l'elezione del sindaco di Milano, in quanto rese nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare.

Il conflitto trae origine dal procedimento penale a carico dell'onorevole Bossi, a seguito della querela per diffamazione proposta nei confronti di questo dall'onorevole Nando Dalla Chiesa, in relazione a espressioni adoperate dal primo nei confronti del secondo.

Il Presidente del Senato sottolinea che, sebbene la Camera abbia deliberato, in data 31 gennaio 1996, che «i fatti per i quali è in corso il procedimento riguardano l'espressione di opinioni formulate da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni», la Corte milanese dubita che tali fatti rientrino nell'ambito applicativo dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, ritenendo che la regola della irresponsabilità parlamentare, ponendosi come eccezione rispetto a un principio generale di responsabilità, vada interpretata in senso restrittivo e, pertanto, non si applichi nel caso di specie. Aggiunge inoltre che la Camera, nella seduta del 13 novembre scorso, ha deliberato di costituirsi in giudizio per resistere.

Il Presidente Preioni ricorda che la lettera del Presidente del Senato osserva che la Corte Costituzionale non ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Senato, come pure avrebbe potuto fare, e in altri casi ha fatto. Tuttavia il Senato - al quale la Corte milanese

aveva trasmesso l'ordinanza con cui sollevava il conflitto - se ritenesse di avervi interesse, potrebbe partecipare al giudizio spiegando intervento volontario.

In proposito si apre la discussione, nel corso della quale prendono ripetutamente la parola i senatori CORTELLONI, CALLEGARO, LUBRANO DI RICCO, FASSONE, CO' ed il PRESIDENTE.

La Giunta conclude infine nel senso che il Senato non spieghi intervento volontario nel giudizio sul conflitto di attribuzione sollevato dalla Corte d'Appello di Milano nei confronti della Camera dei Deputati.

#### *INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Su proposta del PRESIDENTE, la Giunta delibera di invertire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno nel senso di procedere immediatamente all'esame delle autorizzazioni a procedere in giudizio, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione.

#### *AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE*

***Doc. IV-bis, n. 7, nei confronti del dottor Salvatore Formica, nella sua qualità di Ministro delle finanze pro tempore, per il reato di cui all'articolo 323, comma 2, del codice penale (abuso d'ufficio)***

(R135 000, C21<sup>a</sup>, 0012<sup>o</sup>)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta quindi il dottor FORMICA, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 2, del Regolamento del Senato.

Congedato il dottor Formica, la Giunta rinvia il seguito dell'esame della domanda.

È infine rinviato l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 1996

**68ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
VILLONE

*Intervengono il ministro dell'interno Napolitano e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Sinisi.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C01ª, 0030°)

Il presidente VILLONE, considerata la presenza del Ministro dell'interno e l'obiettivo urgenza delle disposizioni contenute nel disegno di legge n. 1640, propone di procedere immediatamente alla trattazione di tale iniziativa, contenuta nel supplemento all'ordine del giorno diramato nella giornata di ieri.

Il senatore LISI richiede che la Commissione si pronunci con una votazione sulla proposta del Presidente.

La Commissione accoglie a maggioranza la proposta del Presidente.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1640) Salvaguardia degli effetti prodotti dal decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489, e successivi decreti adottati in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea**

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE dà la parola al senatore LISI, che ha chiesto di intervenire per sollevare una questione di ordine preliminare.

Il senatore LISI ritiene opportuno acquisire immediatamente il testo della circolare diramata dal Ministro dell'interno in prossimità della decadenza del decreto-legge n. 477 del 1996, della quale si è avuta notizia attraverso gli organi di stampa.

Il ministro NAPOLITANO mette a disposizione della Commissione il testo della circolare.

Il presidente VILLONE, quindi, invita il senatore Guerzoni a riferire sul disegno di legge in titolo.

Il relatore GUERZONI enuncia lo scopo del disegno di legge, conforme a quanto previsto dall'articolo 77, terzo comma, della Costituzione, per il caso di mancata conversione dei decreti-legge: si tratta, infatti, di disposizioni rivolte alla salvaguardia degli effetti prodotti dai decreti-legge adottati, a partire dal 18 novembre 1995, in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei paesi non appartenenti all'Unione europea. Il disegno di legge, inoltre, dispone la parziale ul-trattività della normativa contenuta nell'ultimo decreto-legge adottato in materia, per la conclusione dei procedimenti già avviati in tema di regolarizzazione delle presenze di stranieri nel territorio nazionale per motivi di lavoro. Contestualmente, il Governo ha annunciato, anche nella relazione che accompagna il disegno di legge in esame, una iniziativa di carattere organico, anche sulla base del contributo propositivo dell'ap-posita commissione interministeriale, presieduta dal Ministro per la so-lidarietà sociale.

Il Relatore, quindi, auspica una approvazione sollecita del disegno di legge.

Il senatore LISI ritiene necessario valutare preventivamente il conte-nuto della circolare dianzi citata, che ha una evidente rilevanza per l'esame del disegno di legge in titolo. Propone, pertanto, di sospendere momentaneamente l'esame di quest'ultimo.

Il senatore BESOSTRI considera comprensibile l'esigenza rappre-sentata dal senatore Lisi, ma non ritiene che la rilevanza della circolare sia tale da non consentire l'immediata trattazione del disegno di legge, che ha una propria autonomia normativa. Si dichiara dunque contrario a sospenderne l'esame.

Il senatore SCHIFANI, favorevole a rinviare l'esame del disegno di legge, ritiene pregiudiziale acquisire una approfondita conoscenza della circolare in questione, che secondo le notizie finora disponibili avrebbe l'effetto di sospendere l'applicazione della normativa vigente.

La proposta di sospendere l'esame del disegno di legge, posta ai vo-ti, viene respinta a maggioranza.

Il senatore LISI considera nondimeno necessario un chiarimento del Governo sulla circolare di cui si discute.

Il presidente VILLONE precisa che una volta introdotto l'esame con l'esposizione del relatore, la discussione generale è ormai avviata: in tale fase anche il Governo, se lo ritiene, può intervenire per fornire

la propria valutazione, eventualmente anche sulla questione sollevata dal senatore Lisi.

Interviene quindi il ministro NAPOLITANO, che precisa innanzitutto la natura del disegno di legge, conforme alla previsione costituzionale in tema di salvaguardia degli effetti prodotti dai decreti-legge non convertiti in legge, rilevando anche che tale iniziativa non avrebbe potuto essere assunta prima della scadenza del decreto-legge n. 477 del 1996. D'altra parte, l'incertezza normativa conseguente alla decadenza del decreto, ha indotto il Governo a diramare la circolare più volte citata, sulla quale si riserva di fornire successivamente le opportune precisazioni.

Il disegno di legge, pertanto, ha una struttura analoga ad altre disposizioni proposte dal Governo, ovvero su iniziativa parlamentare, in relazione alla necessità di far salvi gli effetti prodotti dai decreti-legge, dei quali è ormai impossibile la reiterazione a seguito della nota sentenza pronunciata in materia dalla Corte costituzionale. Nel caso di specie, il decreto emanato a suo tempo dal Governo, non è stato mai convertito in legge, sia per la coincidenza con lo scioglimento anticipato delle Camere sia anche per le controverse valutazioni di ordine politico alle quali aveva dato luogo. Nelle ultime edizioni del decreto, peraltro, con i provvedimenti emanati nel corso dell'attuale legislatura, il Governo aveva apportato modifiche non secondarie, ad esempio in materia di espulsione, senza riprodurre l'originario articolo 7, recante sostanziali innovazioni alla disciplina previgente. Quest'ultima normativa, contenuta nella cosiddetta legge Martelli, ha ripreso pertanto il suo pieno vigore a partire dal mese di luglio, mentre sulle modifiche contenute nei decreti precedenti erano state sollevate numerose eccezioni di legittimità costituzionale, già portate alla cognizione del giudice delle leggi. In tema di espulsioni, pertanto, non si è mai verificato un vuoto normativo, rivelandosi nondimeno inefficaci sia il sistema già previsto dalla cosiddetta legge Martelli, sia quello provvisoriamente introdotto dai decreti-legge del Governo Dini; d'altra parte, l'efficacia della disciplina normativa delle espulsioni incontra gravi difficoltà anche in altri paesi, come ad esempio in Francia. Nell'esperienza italiana, il dato costante relativo ai provvedimenti eseguiti rispetto a quelli adottati, oscilla attorno alla misura del dieci per cento. In applicazione dell'articolo 7 dei decreti emanati dal Governo Dini, nei mesi di vigenza delle relative disposizioni, sono stati adottati circa 14 mila provvedimenti di espulsione: di questi, ne sono stati eseguiti poco più di 2.550. Nel periodo di nuova vigenza dell'articolo 7 della cosiddetta legge Martelli, a partire dalla seconda metà di luglio del 1996 e fino alla decadenza dell'ultimo decreto, sono state disposte circa 11.200 espulsioni, con una percentuale di esecuzioni corrispondente alla consueta tendenza già indicata. Viceversa, le misure di respingimento alla frontiera conseguenti ai controlli esercitati sui varchi di ingresso nel territorio nazionale hanno accresciuto nel tempo la propria efficacia, cosicchè nei primi mesi del 1996 sono stati disposti ed eseguiti circa 44.600 provvedimenti di tale natura.

Il Governo persegue l'obiettivo di una maggiore efficacia dei provvedimenti di espulsione, senza trascurare il diritto di ricorrere anche in sede giurisdizionale avverso tali misure, ma ritiene necessario affrontare

la questione in una sede normativa appropriata, senza frettolose e inopportune anticipazioni, che darebbero luogo a nuovi, deludenti risultati.

Nell'immediato, è preliminare e urgente la salvaguardia degli effetti prodotti dai decreti-legge, mentre le più complesse questioni di merito saranno oggetto di un apposito disegno di legge, di carattere organico, la cui elaborazione sarà compiuta anche dopo aver consultato i Gruppi parlamentari, sia di maggioranza che di opposizione. In tale iniziativa, saranno predisposti gli indirizzi e gli strumenti operativi per accogliere nel territorio nazionale e assicurare l'integrazione nella società italiana di chi vi entri legalmente, con i corrispondenti diritti e doveri, mentre saranno previste opportune ed efficaci misure di contrasto al fenomeno degli ingressi clandestini e alle connesse attività criminali, ivi compresa una nuova e più appropriata disciplina delle espulsioni.

Nella salvaguardia degli effetti prodotti dai decreti-legge, il maggiore punto critico è costituito dalle procedure di regolarizzazione delle situazioni di soggiorno per motivi di lavoro, previa dimostrazione della possibilità di svolgere una attività lavorativa, attestata anche dal datore di lavoro. In proposito, il Ministro ricorda che entro il termine del 31 marzo 1996 sono state avanzate 255.430 domande e che al 31 ottobre 207.000 istanze erano state esaminate e 205.125 accolte, risultando pendenti, alla scadenza del decreto-legge, circa 47.900 istanze. Non avendo registrato obiezioni di natura politica in tema di regolarizzazioni delle presenze per motivi di lavoro, il Ministro osserva che sarebbe assolutamente inopportuno pregiudicare la situazione degli oltre 250 mila immigrati in questione, anche per evidenti motivi di coerenza e di continuità nell'indirizzo e nei comportamenti dei poteri pubblici. Il disegno di legge, pertanto, con il comma 2 dell'articolo unico, consente la prosecuzione dei procedimenti già avviati.

Quanto all'ipotesi di integrare il disegno di legge anche con disposizioni di natura sostanziale, il Governo ha ritenuto di non darvi seguito, rimettendo ogni questione di merito al preannunciato disegno di legge organico. Nel frattempo, occorre provvedere con assoluta urgenza al fine di non procrastinare lo stato di incertezza giuridica in cui versano sia gli immigrati interessati alla regolarizzazione, sia i rispettivi datori di lavoro. Nelle more dell'approvazione del disegno di legge, dunque, il Governo ha ritenuto doveroso emanare una direttiva rivolta ai Prefetti e per conoscenza al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e al Comandante generale della Guardia di finanza, con la quale, per ragioni di ordine pubblico e al fine di evitare turbative connesse all'incerto destino degli oltre 250 mila immigrati coinvolti, si dispone la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti di espulsione, che abbiano colpito quegli immigrati la cui istanza di regolarizzazione sia stata nel frattempo accolta; per costoro, viene anche autorizzato il rinnovo temporaneo del permesso di soggiorno. Occorre ricordare, inoltre, che l'esame delle istanze pendenti è stato necessariamente sospeso con la decadenza dell'ultimo decreto. Il Ministro osserva, quindi, che le polemiche insorte in ordine alla circolare in questione non tengono conto adeguatamente dei suoi presupposti, del suo contenuto e dei suoi limiti. Egli confida, conclusivamente, in una sollecita approvazione del disegno di legge.

Il senatore LISI dichiara quindi la propria sorpresa per i contenuti della circolare appena illustrata dal Ministro, con particolare riferimen-



to al richiamo in essa operato all'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, norma che poteva essere oggetto di applicazione in passato dinanzi a situazioni delicate di ordine pubblico. La circolare stessa è a suo avviso illegittima, in quanto essa dispone una sostanziale reiterazione del provvedimento legislativo d'urgenza decaduto per scadenza dei termini costituzionali. Il Governo è rimasto lungamente sordo alle sollecitazioni espresse dai Gruppi di opposizione con numerosi emendamenti e prese di posizione manifestate soprattutto nel corso dell'ultimo anno. Se invece si fosse tenuto conto di tali ammonimenti non vi sarebbe stata la necessità di adottare la nuova iniziativa. Risermandosi di approfondire la questione, sostiene che la circolare ministeriale in alcuni punti non si conforma nemmeno alle prescrizioni del disegno di legge n. 1640 all'esame della Commissione. Ciò vale in particolare in relazione a quanto stabilito dal paragrafo 5 della circolare stessa, in un testo suscettibile di un'estensione numerica indefinita e quindi estremamente preoccupante. Si richiama inoltre al numero esiguo di esecuzioni ricevute dai provvedimenti di espulsione adottati dalle competenti autorità; risulterebbe a questo proposito che molti immigrati detenuti siano stati scarcerati, ma non espulsi, incrementando in tal modo i pericoli per la sicurezza pubblica.

Il presidente VILLONE, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, propone alla Commissione la convocazione di una seduta ulteriore, per le ore 20 o 21 della stessa giornata, ovvero per le ore 8,30 della giornata successiva, tenuto conto dell'eventualità di una imminente calendarizzazione del disegno di legge n. 1640.

Il senatore LISI fa presente che per le ore 21 è già convocata una riunione del Gruppo a cui egli appartiene. Protesta tuttavia contro un'accelerazione indebita dell'*iter* di un disegno di legge ordinario. Anche il senatore SCHIFANI rappresenta la propria difficoltà a presenziare ad una possibile seduta convocata per le ore 20 e si associa alle parole del senatore Lisi a favore di un esame sereno del disegno di legge. Il senatore PREIONI propone a sua volta di proseguire l'esame nella successiva seduta della Commissione già convocata per le ore 15 di domani.

La Commissione, su proposta del Presidente, conviene quindi di tenere un'altra seduta alle ore 8,30 di mercoledì 20 novembre, oltre quella pomeridiana già in precedenza convocata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI, MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE*

Il presidente Villone avverte che la Commissione tornerà a riunirsi in seduta antimeridiana domani 20 novembre alle ore 8,30.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**GIUSTIZIA (2ª)**

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 1996

**51ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
ZECCHINO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(883) SENESE ed altri. - Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano, associazione dotata di statuto consultivo del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende l'esame del provvedimento, sospeso nella seduta del 7 novembre 1996.

Il relatore CALLEGARO ricorda lo stato dell'esame del provvedimento e fa presente che la Commissione bilancio ha rivisto il parere già emanato in data 29 ottobre 1996.

Il senatore SENESE illustra l'emendamento 1.1.

Il RELATORE e il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO si dichiarano favorevole a tale proposta emendativa.

Posto ai voti, l'emendamento 1.1, interamente sostitutivo dell'articolo 1, è accolto.

L'articolo 2, posto ai voti, è approvato con il parere favorevole del RELATORE e del RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO.

L'articolo 3, posto ai voti, è approvato con il parere favorevole del RELATORE e del RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO.

Il senatore SENESE illustra l'emendamento 4.1 (Nuovo testo).

Il RELATORE e il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO si dichiarano favorevoli a tale emendamento che, posto ai voti, è approvato.

Posto ai voti l'articolo 4, così come modificato, viene approvato.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Il senatore Antonino CARUSO annuncia il voto favorevole del suo Gruppo sostenendo che il Paese, pur impegnato in uno sforzo di risanamento finanziario, deve guardare al futuro con le sue forze intellettuali e morali integre: per questo è opportuno mantenere il contributo al Centro di Milano che impegna fra l'altro 900 studiosi di diritto.

Ricorda infine che presso il Centro di prevenzione e difesa sociale di Milano è stata fissata la residenza del Consiglio Consultivo delle Nazioni Unite, per il programma di controllo e di monitoraggio della criminalità.

Il senatore BERTONI annuncia il voto favorevole della sua parte politica per un Centro estremamente meritevole e a cui ha avuto modo di collaborare personalmente. Il Centro appare infatti pienamente meritevole della sovvenzione che riceve.

Il senatore GRECO si associa alle voci di apprezzamento che si sono espresse nei confronti del Centro di cui ha avuto modo di valutare personalmente la validità e l'efficacia.

La senatrice SILIQUINI esprime il voto favorevole del suo Gruppo con l'auspicio della migliore prosecuzione del lavoro del Centro.

Il senatore FOLLIERI sottolinea la positività dell'attività del Centro e annuncia il voto favorevole della sua parte politica.

Il PRESIDENTE pone infine ai voti il disegno di legge nel suo complesso che risulta approvato.

**(1094) Nuove norme in materia di revisori contabili**

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 15 ottobre 1996.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 1.1 nei confronti del quale la RELATRICE esprime contrarietà per la parte finale relativa alla lettera d).

Il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO parimenti si dichiara contrario alla lettera d), mentre si rimette alla Commissione per le restanti lettere b) e c).

Dopo che il senatore FOLLIERI per dichiarazione di voto ha manifestato la sua contrarietà alla lettera *d*), l'ultima parte dell'emendamento è ritirata dal presentatore, mentre la prima parte è approvata.

L'emendamento 1.3 decade per assenza del proponente.

Il senatore GRECO illustra l'emendamento 1.4 nei confronti del quale il RELATORE e il sottosegretario AYALA dichiarano di rimettersi alla Commissione.

L'emendamento viene quindi ritirato.

Il senatore Antonino CARUSO illustra l'emendamento 1.5, nei confronti del quale il senatore BERTONI ipotizza una riformulazione che è accolta dai proponenti.

Dopo che il RELATORE e il RAPPRESENTANTE del GOVERNO si sono rimessi alla Commissione, l'emendamento 1.5 (Nuovo testo), posto ai voti, è approvato.

L'emendamento 1.6 è dichiarato precluso in seguito all'approvazione dell'emendamento 1.1, mentre i presentatori ritirano gli emendamenti 1.7, 1.8 e 1.9.

Il senatore Antonino CARUSO illustra l'emendamento 1.10.

Dopo che la RELATRICE dichiara di rimettersi alla volontà della Commissione e dopo che il Sottosegretario AYALA ha espresso avviso contrario, il Presidente ZECCHINO rammenta che nei confronti di questo emendamento la Commissione bilancio aveva espresso parere contrario per difetto di copertura finanziaria.

Il senatore Antonino CARUSO chiede che venga esaminato congiuntamente con gli emendamenti 7.1 e 9.1. La Commissione dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento.

La RELATRICE illustra l'emendamento 1.11.

Dopo interventi dei senatori BERTONI, CALLEGARO e MELONI, la presentatrice riformula l'emendamento, nei confronti del quale il SOTTOSEGRETARIO dichiara di rimettersi alla Commissione.

L'emendamento 1.11 (nuovo testo) è quindi approvato.

Il senatore BUCCIERO, a nome anche degli altri proponenti, ritira l'emendamento 1.13.

Il senatore GRECO illustra l'emendamento 2.3 nei confronti del quale il RELATORE esprime avviso favorevole, mentre il SOTTOSEGRETARIO dichiara di rimettersi alla Commissione.

Posto ai voti, esso è approvato.

La RELATRICE illustra l'emendamento 2.4, ma su richiesta del senatore Centaro se ne dispone l'accantonamento, come pure dell'emendamento 2.5.

La RELATRICE ritira gli emendamenti 2.6 e 2.7.

Il senatore PREIONI protesta per lo svolgimento dell'esame del provvedimento in sede deliberante rispetto alla quale il Gruppo Lega Nord non era mai stato d'accordo. Nel rilevare come questo avrà conseguenze sul piano politico e dichiara di non partecipare alle votazioni.

Dopo che il RELATORE ha espresso avviso favorevole all'emendamento 2.9 e il SOTTOSEGRETARIO si è rimesso alla Commissione, esso, posto ai voti, è approvato.

Il senatore LUBRANO DI RICCO ritira l'emendamento 3.1.

Il senatore Antonino CARUSO rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.2, che con l'avviso favorevole del RELATORE e del SOTTOSEGRETARIO è approvato, come pure l'articolo 3 nel suo complesso, come modificato.

Il senatore LUBRANO DI RICCO ritira l'emendamento 4.1.

Il senatore GRECO illustra l'emendamento 4.3 che, con l'avviso contrario del RAPPRESENTANTE del GOVERNO, della RELATRICE e del senatore FOLLIERI, non è approvato.

Il senatore Antonino CARUSO illustra l'emendamento 4.4 che, con l'avviso favorevole del RELATORE e del RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO è posto ai voti ed approvato, come pure l'articolo 4, nel testo modificato.

È quindi approvato l'articolo 5.

Il senatore CALLEGARO illustra l'emendamento 6.1 nei confronti del quale esprimono avviso contrario il RELATORE ed il RAPPRESENTANTE del GOVERNO.

Posto ai voti, esso è respinto.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 6.2.

La RELATRICE si dichiara favorevole alla prima parte dell'emendamento sino alle parole «periti commerciali».

Il senatore CENTARO riformula l'emendamento sostituendo le parole «un anno» con le altre «tre anni».

Dopo che la RELATRICE si è dichiarata favorevole alla prima parte ed ha dichiarato di rimettersi per la seconda, ed il GOVERNO si è di-

chiarato contrario all'intero emendamento 6.2 (Nuovo testo) la prima parte dell'emendamento (sino alle parole «periti commerciali»), posta ai voti è approvata diventando 6.2 (nuovissimo testo), mentre la restante parte è respinta.

Su proposta dei proponenti, l'emendamento 6.4 è quindi accantonato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI, MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE  
(A007 000, C02ª, 0015º)*

Il presidente ZECCHINO avverte che essendo state riassegnato in data odierna in sede deliberante il disegno di legge n. 1409 «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali», l'ordine del giorno della seduta di domani, mercoledì 20 novembre, alle ore 14,30 è integrato con la discussione di tale ultimo provvedimento.

*CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI DOMANI, MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE*

Il presidente ZECCHINO avverte che, fermo restando la seduta pomeridiana di domani, la Commissione tornerà a riunirsi domani, in seduta notturna alle ore 21 con all'ordine del giorno la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 1409.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1094****Art. 1.**

*Al comma 2, sostituire le lettere b), c) e d), con le seguenti:*

«b) un dottore commercialista con almeno dieci anni di anzianità di iscrizione all'albo componente di uno dei consigli dell'ordine dei dottori commercialisti ricompreso nel distretto della corte di appello, scelto nell'ambito di una terna proposta dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti;

c) un ragioniere e perito commerciale con almeno dieci anni di anzianità di iscrizione all'albo, componente di uno dei consigli del collegio dei ragionieri e periti commerciali ricompreso nel distretto della corte di appello, scelto nell'ambito di una terna proposta dal consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali;

d) due revisori iscritti nel registro dei revisori contabili già iscritti nel registro dei revisori contabili già iscritti nel registro dei revisori ufficiali dei conti da almeno dieci anni, scelta ciascuno nell'ambito di una terna proposta dal consiglio nazionale dell'Istituto Nazionale Revisori Contabili».

**1.1**

CENTARO

*Al comma 2, lettere b), c) e d), dopo le parole: «dottore commercialista» aggiungere le seguenti: «con almeno dieci anni di anzianità di iscrizione all'albo».*

**1.3**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 2, sopprimere la lettera a).*

**1.4**

GRECO, CENTARO

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) un docente universitario di materie giuridiche di contabilità, oppure un magistrato collocato a riposo con grado non inferiore a magistrato d'appello, entrambi indicati dal presidente della Corte d'appello».

**1.5**

CARUSO, BUCCIERO

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) un docente universitario di materie giuridiche di contabilità, oppure un magistrato collocato a riposo con grado non inferiore a magistrato d'appello, che la presiede, entrambi indicati dal presidente della Corte d'appello».

**1.5** (Nuovo testo)

CARUSO, BUCCIERO

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «dottore commercialista» aggiungere le seguenti: «con almeno dieci anni di anzianità di iscrizione all'albo» e, alla fine, dopo le parole «dei dottori commercialisti» aggiungere le parole: «che la presiede».*

**1.6**

GRECO, CENTARO

*Al comma 4, sopprimere la lettera b).*

**1.7**

GRECO, CENTARO

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «un ragioniere perito commerciale componente» con le seguenti: «due ragionieri periti commerciali componenti».*

**1.8**

GRECO, CENTARO

*Al comma 4, sostituire le parole «È » con le seguenti: «La Commissione presieduta dal componente di cui alla lettera a) del comma 2 e ne è».*

**1.9**

CARUSO Antonino, BUCCIERO

*Al comma 6, sostituire la parola: «diecimila» con la parola: «ventimila».*

**1.10**

CARUSO Antonino, BUCCIERO, GRECO

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Per sostenere l'esame di cui al comma 1 e per far valere le cause di esonero, occorre presentare, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di giorni sessanta dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda alla corte d'appello nel cui distretto



il candidato ha la residenza. Per le domande inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fa fede la data di presentazione all'ufficio postale. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) certificati di nascita e di residenza;
- b) copia autentica dei titoli di studio indicati nell'articolo 2, comma 1, lett. a), ovvero certificato di iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti o nell'albo dei ragionieri o periti commerciali;
- c) ove occorra: attestazione del compiuto tirocinio triennale ai sensi dei commi 1, lett. b), 2, 3 e 4 dell'articolo 2;
- d) ove occorra: documentazione idonea a comprovare il requisito dell'esonero totale o parziale dell'esame, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, come modificato dall'articolo 6 della presente legge;
- e) ricevuta dell'avvenuto pagamento della somma di cui all'articolo 7».

**1.11**

SILIQUNI

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Per sostenere l'esame di cui al comma 1 e per far valere le cause di esonero, occorre presentare, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di giorni sessanta dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda alla corte d'appello nel cui distretto il candidato ha la residenza. Per le domande inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fa fede la data di presentazione all'ufficio postale. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) certificati di nascita e di residenza;
- b) copia autentica dei titoli di studio indicati nell'articolo 2, comma 1, lett. a), ovvero certificato di iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti o nell'albo dei ragionieri o periti commerciali;
- c) attestazione del compiuto tirocinio triennale per le persone non iscritte agli albi di cui alla lettera precedente ai sensi dei commi 1, lett. b), 2, 3 e 4 dell'articolo 2;
- d) documentazione idonea a comprovare il requisito dell'esonero totale o parziale dell'esame, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, come modificato dall'articolo 6 della presente legge;
- e) ricevuta dell'avvenuto pagamento della somma di cui all'articolo 7».

**1.11** (Nuovo testo)

SILIQUNI

*Al comma 7, dopo la parola: «allegati» aggiungere le parole: «a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla sua presentazione» nonché dopo la parola: «documenti» aggiungere le altre: «in carta libera».*

**1.13**

CARUSO Antonino, BUCCIERO, GRECO

**Art. 2.**

*Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «presso una società di revisione, ovvero».*

**2.3**

GRECO

*Al comma 1, lettera b) aggiungere all'inizio: «avere esercitato per un triennio la professione di dottore commercialista o di ragioniere e perito commerciale ovvero»; all'inizio dell'ultimo periodo aggiungere: «L'esercizio della professione di dottore commercialista o di ragioniere e perito commerciale».*

**2.4**

SILQUINI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «o dei ragionieri e periti commerciali,» aggiungere le seguenti: «ovvero avere completato un periodo complessivamente non inferiore ad un triennio di iscrizione ai detti albi,».*

**2.5**

CALLEGARO

*Al comma 2 sopprimere la parola: «legale» dopo le parole: «materia di controllo».*

**2.6**

SILQUINI

*Al comma 2, sostituire la: «o» con la: «e».*

**2.7**

SILQUINI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Ai fini del compimento del triennio di tirocinio è valido anche il periodo di pratica svolto prima del completamento del ciclo di studi universitari di cui al comma 1° lettera a)»*

**2.9**

BUCCIERO, CARUSO Antonino

**Art. 3.**

*Alla fine del comma 1, dopo la parola: «giustizia» sono aggiunte le seguenti altre: «da emanarsi almeno novanta giorni prima di quello della data di inizio delle prove di esame»*

**3.1**

LUBRANO DI RICCO

*Aggiungere, dopo la parola: «giustizia» le parole: «pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale non meno di sessanta giorni prima della data fissata».*

**3.2**

CARUSO Antonino, BUCCIERO, GRECO

**Art. 4.**

*I commi 1, 2 e 5 e 6 (svolgimento dell'esame) sono sostituiti dai seguenti:*

«1. L'esame consiste in prove scritte ed orali così come disciplinato all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

2. Le modalità di svolgimento dell'esame verranno disciplinate dal regolamento di esecuzione che dovrà essere emanato ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Al termine di ciascuna seduta di esame orale la commissione comunica ai candidati il voto riportato sia nella prova scritta che in quella orale.

6. Al termine della sessione di esame, il presidente cura la formazione dell'elenco in ordine alfabetico di coloro che hanno superato l'esame con i voti riportati in ciascuna disciplina sia nella prova scritta che in quella orale, cura altresì che tale elenco, firmato dal presidente e dal segretario e da tutti i componenti della commissione, sia invitato senza indugio al Ministro di grazia e giustizia unitamente all'elenco, sempre in ordine alfabetico di coloro che non hanno superato l'esame. Il Ministro comunica agli interessati, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, il risultato delle prove di esame».

**4.1**

LUBRANO DI RICCO

*Sostituire i commi 1, 2 e 5 con i seguenti:*

«1. L'esame consiste in prove scritte ed orali aventi ad oggetto la materia di cui all'articolo 4 del D.L. 27 gennaio 1992, n.88, oltre che le materie di revisione contabile, di controllo interno e di deontologia.

2. Le modalità di svolgimento dell'esame saranno disciplinate dal regolamento di esecuzione che dovrà essere emanato ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.88 entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Al termine di ciascuna seduta di esame orale la Commissione comunica ai candidati il voto riportato sia nelle prove scritte che in quelle orali».

**4.3**

GRECO, CENTARO

*Al comma 1, sostituire le parole: «una prova orale avente» con le parole: «prove orali aventi».*

**4.4**

CARUSO Antonino, BUCCIERO

### **Art. 6.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 6.**

*(Esonero dall'esame per l'iscrizione nel registro)*

L'articolo 5 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.88, è sostituito dal seguente: "1. Sono esonerati dall'esame coloro che hanno ottenuto l'abilitazione all'esercizio delle professioni di Dottore Commercialista o di Ragioniere e Perito Commerciale.

2. Coloro che, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 2, del D. lgs. 88/92 hanno superato altro esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio di attività professionali, possono richiedere l'esonero parziale dall'esame limitatamente alle singole materia di cui all'articolo 4 del D. lgs. 88/92 già oggetto di tale esame di Stato.

3. Possono altresì richiedere l'esonero dall'esame, alle medesime condizioni di cui al precedente comma 2, i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici che, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 2, hanno superato presso la Scuola Superiore della pubblica amministrazione un esame teorico-pratico avente ad oggetto le materie di cui all'articolo 4"».

**6.1**

CALLEGARO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. Sono esonerati dall'esame coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritti od abbiano acquisito il diritto di essere iscritti nell'Albo Professionale dei Dottori commercialisti o nell'Albo Professionale dei Ragionieri e Periti Commerciali o che siano componenti di un Collegio Sindacale o di un organo di controllo contabile legale di enti da almeno un anno.»

**6.2**

CENTARO, GRECO, LAURO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. Sono esonerati dall'esame coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritti od abbiano acquisito il diritto di essere iscritti nell'Albo Professionale dei Dottori commercialisti o nell'Albo Professionale dei Ragionieri e Periti Commerciali o che siano componenti di un Collegio Sindacale o di un organo di controllo contabile legale di enti da almeno tre anni.»

**6.2** (Nuovo testo)

CENTARO, GRECO, LAURO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. Sono esonerati dall'esame coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritti od abbiano acquisito il diritto di essere iscritti nell'Albo Professionale dei Dottori commercialisti o nell'Albo Professionale dei Ragionieri e Periti Commerciali.»

**6.2** (Nuovissimo testo)

CENTARO, GRECO, LAURO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. Sono altresì esonerati dall'esame ed iscritti nel registro dei Revisori Contabili coloro che rientrano nei casi di cui al successivo articolo 12-bis»

**6.4**

GRECO, CENTARO

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 883****Art. 1.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1.**

Per il triennio 1996-1998 è attribuito all'Associazione «Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale», con sede in Milano, un contributo di lire 150 milioni annui».

**1.1**

SENESE

**Art. 4.**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 150 milioni annui a decorrere dal 1996 si provvede per il triennio 1996-1998 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzazione »contributo statale alle associazioni nazionali di promozione sociale».

**4.1** (Nuovo testo)

SENESE

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 1996

**46ª Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*  
PETRUCCIOLI

*Intervengono il ministro delle poste e delle telecomunicazioni Maccanico ed i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero Lauria e Vita.*

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1021) Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo**

**(701) SEMENZATO ed altri. - Nuove norme in materia di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso il 6 novembre scorso.

Il presidente PETRUCCIOLI ringrazia il ministro Maccanico della sua presenza in Commissione anche per fornire informazioni in merito alla operazione relativa alla privatizzazione della società Stet, richieste da molti Gruppi e ritenute essenziali ai fini del proseguimento dell'esame dei disegni di legge in titolo.

Interviene quindi il ministro MACCANICO il quale fa presente che, in merito all'attuazione del programma di privatizzazioni, può confermare l'assoluta volontà del Governo di privatizzare la Stet. Poichè i tempi tecnici necessari per le cessioni fanno ritenere che l'operazione possa essere effettuata realisticamente per l'autunno '97, nel frattempo al fine di facilitare la privatizzazione massimizzando il ricavo della vendita, il Governo ha dato istruzioni all'Iri di procedere alla fusione di Stet e Telecom, che sarà completata verosimilmente entro il maggio 1997. A conferma della politica di privatizzazioni di aziende Iri il Governo ha comunicato alla Commissione dell'Unione Europea che le procedure di scissione della Seat da Stet sono già ad uno stadio avanzato (la cessione sul mercato della Seat spa avverrà nei primi mesi del 1997); è stata decisa

la privatizzazione della società Autostrade, le cui procedure erano già state impostate. Il completamento dell'operazione, per la quale non occorre l'istituzione di una *authority*, avverrà entro il mese di giugno 1997. All'Iri sono state date disposizioni per la cessione di altre partecipazioni, di controllo o di minoranza, quali quelle in Finmare e nella Banca di Roma. Questi fatti e questi intendimenti realizzano la linea di politica economica del Governo che considera conclusa la missione dell'Iri quale *holding* di grandi imprese industriali e di servizi in monopolio.

In questa prospettiva, allo scopo di assicurare l'equilibrio della posizione patrimoniale dell'Iri durante il breve periodo di tempo fino al momento della vendita della Stet, il Ministero del tesoro ha indicato varie alternative: esse vanno dal trasferimento all'Iri di una società di proprietà dello Stato, alla cessione al Tesoro della partecipazione Iri in Stet con il conseguente accollo di debiti Iri allo Stato. Questa seconda soluzione, secondo il Ministero del tesoro, sarebbe coerente con l'accordo Andreatta-Van Miert ma richiede passaggi legislativi. Al riguardo, è allo studio un provvedimento inteso ad accelerare le procedure di dismissione delle partecipazioni detenute indirettamente dallo Stato, al fine di consentire alle società attualmente titolari dei pacchetti azionari di incassare anticipatamente i relativi proventi, alleviando, ove necessario, la loro situazione debitoria. Il provvedimento si riferisce alle partecipazioni detenute da società di cui lo Stato è azionista unico. In tale ambito l'obiettivo immediato del Governo è quello di salvaguardare l'equilibrio patrimoniale dell'Iri, di alleviarne gli oneri finanziari, in particolare attraverso il trasferimento al Tesoro delle partecipazioni detenute dall'Iri nella Stet, operazione sulla quale il commissario Van Miert ha particolarmente insistito, come adempimento propedeutico alla privatizzazione della Stet.

L'operazione non comporta l'assunzione di oneri incongrui per lo Stato, poichè essa riguarda le società di cui lo Stato è azionista unico, nelle quali le passività sono comunque interamente garantite dallo Stato. Avvenuto il trasferimento delle azioni Stet al Tesoro, questi provvederà a dismetterle dopo che si siano realizzate le condizioni di legge. La dismissione avverrà secondo le procedure ordinarie per l'alienazione delle partecipazioni dello Stato, previste dalla citata legge n. 474 del 1994, e con i consueti presidi posti per la trasparenza delle operazioni.

In preparazione dell'operazione di dismissione il Tesoro potrà adottare quei provvedimenti ritenuti utili per la massimizzazione del ricavato ed, in particolare, procedere alla fusione tra Telecom Italia e Stet, secondo quanto già concordato in sede comunitaria. Le modalità di tale fusione sono peraltro interamente da definire. Dovrà naturalmente essere assicurato nel sistema industriale italiano lo sviluppo di una politica delle telecomunicazioni, da considerare primario settore strategico, sia come necessaria infrastruttura al servizio del Paese sia come prospettiva verso il mercato internazionale che richiede una presenza forte di operatori globali.

Il ministro Maccanico fa infine presente che per quanto riguarda i disegni di legge in titolo i contatti informali che si sono verificati tra le forze di opposizione e il Governo hanno portato a verificare alcune importanti convergenze in particolare sul tema dell'*authority* e in buona



parte sull'articolo 2. Sulle norme transitorie, invece, da parte dell'opposizione sono venute richieste (che a suo personale avviso sembrano piuttosto difficili da accettare) la cui rilevanza ha reso necessario informare immediatamente il Presidente del Consiglio il quale si è riservato di far conoscere il proprio pensiero al più presto.

Il presidente PETRUCCIOLI ritiene che, in particolare sulle ultime dichiarazioni del Ministro, sia opportuno sentire l'avviso di tutti i Gruppi politici per meglio definire il prosieguo dei lavori sui provvedimenti in titolo.

Il senatore DE CORATO ringrazia anzitutto il Ministro per la breve informativa sugli intenti del Governo in merito alla privatizzazione della Stet. Ritiene tuttavia che non sia stato chiarito se della fusione faccia parte anche la società Telecom Italia Mobile.

Per quanto riguarda poi il prosieguo dei lavori del disegno di legge n. 1021 la sua parte politica ritiene di aver raggiunto importanti punti di convergenza con l'Esecutivo sia sull'articolo 1 che sull'articolo 2. Vi sono invece problemi di notevole portata relativamente alle norme transitorie che rivestono un rilievo anche politico non secondario. Sarebbe pertanto auspicabile poter conoscere la posizione dell'intero Esecutivo. La sua parte politica ritiene in ogni caso sia possibile iniziare ad esaminare l'articolo 1 e i relativi emendamenti del disegno di legge n. 1021 sul quale non vi sono particolari problemi, anche per testimoniare la concreta volontà del suo Gruppo di intervenire legislativamente sulla materia. Ricorda infine che anche la questione legata al trasferimento di reti televisive sul satellite è assai importante da risolvere in vista dei lavori che la Commissione dovrà riprendere al termine della sessione di bilancio.

Il senatore CASTELLI precisa che la sua parte politica non ha avuto alcun contatto informale nè con il Governo nè con la maggioranza che lo sostiene in relazione ai disegni di legge in esame. Riterrebbe pertanto utile avere un chiarimento sui termini che, in merito a tali provvedimenti, che hanno permesso un avvicinamento delle posizioni tra il Governo e il Polo della libertà. Appare infine assai criticabile il metodo che si è adottato per sbloccare l'*iter* del disegno di legge n. 1021: ritiene pertanto opportuno che l'esame debba essere regolarmente ripreso dalla Commissione affinché i termini della trattativa che si è svolta tra il Governo e una parte dell'opposizione siano esplicitati a tutti i membri del Parlamento e all'opinione pubblica.

Il senatore CÒ, intervenendo in particolare sulla questione relativa alla fusione delle società Stet e Telecom e sulla conseguente privatizzazione del settore fa presente come il Gruppo di Rifondazione comunista non abbia mai aderito al dogma della liberalizzazione di tutte le attività economiche gestite dallo Stato. In particolare, ritiene necessario porre alcune questioni di merito relative a tale operazione e se il Governo intende ricorrere ad essa al solo fine di risanare il debito dell'Iri. È da chiedersi anzitutto come il Governo possa concretamente ritenere strategico questo settore fondamentale per lo sviluppo del paese procedendo

al contempo ad una cessione ai privati di queste attività. Chiede inoltre se sia stato affrontato il problema delle tariffe relative al servizio telefonico e quale potrà essere il ruolo ed il destino di una società come la SOGEI che appare difficile immaginare in mano ai soli privati. Appare inoltre necessario chiarire in che termini lo Stato intenda mantenere una parte del controllo azionario sulle società da privatizzare e se si sia pensato, ad esempio, a quote azionarie da riservare ai dipendenti così come è stato fatto in Francia per la privatizzazione di France Telecom. Chiede inoltre quale sia il punto di vista del Governo in merito ad un ingresso dell'azionariato straniero in questo settore e quali siano la definizione e i poteri della *golden share*. In definitiva, appare prioritario chiarire, dati i tempi che il Governo si è dato per questa operazione, i nodi fondamentali della politica industriale che l'Esecutivo intende seguire perchè essa non può risolversi solo nei processi di privatizzazione. In merito alla privatizzazione del settore delle telecomunicazioni il timore della sua parte politica è quello di una svendita di queste società ed è anche questo uno dei motivi per cui il suo Gruppo esprime forti perplessità sull'istituzione di un'*authority* delle telecomunicazioni che prescinda dai problemi sopra ricordati.

Il presidente PETRUCCIOLI fa presente che la breve informativa fornita dal Ministro delle poste non può consentire una discussione generale sulla politica industriale del Governo, materia sulla quale è competente la Commissione industria. Invita pertanto i senatori a limitare i loro interventi all'incidenza che il problema delle privatizzazioni ha sui provvedimenti in esame.

Interviene quindi il senatore BALDINI che sottolinea come proprio il tema della privatizzazione non sia ancora sufficientemente chiarito nei suoi contorni essenziali. Dalle dichiarazioni del Ministro non è infatti possibile ricavare quali saranno le concrete decisioni dell'Esecutivo per attuare la privatizzazione del settore delle telecomunicazioni con ciò ingenerando confusione anche sul piano politico. Ritiene inoltre che la questione potrebbe utilmente essere affrontata in una riunione congiunta con la 10ª Commissione. Sul merito poi dei provvedimenti in titolo dichiara di apprezzare la chiarezza delle valutazioni del Ministro in merito alle ultime questioni poste dalla sua parte politica sul tema delle norme transitorie ritenendo pertanto essenziale conoscere la posizione del Governo e del Presidente del Consiglio prima di poter procedere nei lavori della Commissione su questo punto. Sottolinea infine come all'interno della maggioranza di Governo continuino ad esprimersi a tutt'oggi posizioni fortemente conflittuali in merito a questioni essenziali come la privatizzazione della Stet sulle quali sarebbe opportuno e auspicabile il raggiungimento di una posizione definitiva.

Il presidente PETRUCCIOLI, rispondendo al senatore Castelli, fa presente che non appena si darà corso alla ripresa dell'esame dei provvedimenti in titolo esaminando il merito degli emendamenti e dei subemendamenti saranno esplicitate con chiarezza le posizioni di ognuno. Ritiene inoltre che i tempi siano maturi per riprendere i lavori partendo dall'esame degli emendamenti e dei subemendamenti

all'articolo 1 nella seduta notturna già convocata per le ore 21 di questa sera.

Il senatore DE CORATO chiede ancora una volta al Ministro Maccanico se la società Telecom Italia Mobile rientri o no nell'opera di fusione e in che termini lo Stato intenda accollarsi le posizioni debitorie dell'IRI.

Il ministro MACCANICO fa presente che le modalità di fusione delle società Stet e Telecom sono ancora da definire e poichè la società Telecom Italia Mobile è una controllata della Stet la sua sorte sarà definita una volta decisi i criteri della fusione. Fa infine presente che la questione delle telecomunicazioni è vitale per lo sviluppo del paese; invita pertanto tutti i Gruppi politici a favorire una rapida approvazione dei provvedimenti in esame.

Il senatore BALDINI chiede che sia fissato un termine finale per lo svolgimento della seduta notturna di questa sera.

Dopo una breve discussione si concorda che la seduta notturna avrà luogo dalle ore 21 alle ore 23.

#### *CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI*

Il PRESIDENTE avverte che al termine della seduta è convocata la Sottocommissione per i pareri per l'esame del disegno di legge n. 1642 recante la conversione in legge di un decreto-legge in materia di interventi urgenti a favore delle zone colpite da eventi calamitosi, deferito nel merito alla 13ª Commissione.

La Commissione prende atto.

#### *CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO AI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI (R029 000, C08ª, 0009ª)*

Il PRESIDENTE avverte infine che al termine riunione della Sottocommissione per i pareri è convocato l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi per stabilire il calendario dei lavori relativo allo svolgimento della sessione di bilancio.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**47ª Seduta (notturna)**

*Presidenza del Vice Presidente*  
BESSO CORDERO

*La seduta inizia alle ore 21,15.*  
(R030 000, C08ª, 0001º)

Il presidente BESSO CORDERO, constatata la mancanza del numero legale ed apprezzate le circostanze, toglie la seduta ricordando che la Commissione resta convocata, con il medesimo ordine del giorno, per la giornata di domani alle ore 15.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 21,20.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 1996

**39ª seduta***Presidenza del Presidente*  
SCIVOLETTO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali, Borroni.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1545) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996 n. 552, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 novembre scorso.

Il senatore BETTAMIO prende preliminarmente la parola per un chiarimento in ordine all'*iter* delle proposte emendative relative alle disposizioni del decreto in materia di quote latte, tenuto conto che alla Camera dei deputati sarebbe stato accolto, in sede di provvedimento collegato (A.S. 1704), un emendamento che riproduce alcune delle disposizioni contenute nel decreto in esame.

Il PRESIDENTE relatore precisa che l'articolo 43 del provvedimento collegato, testè trasmesso dalla Camera dei deputati riproduce sia il testo dell'articolo 11 del decreto legge n. 542 (A.S. 1539), nonchè alcune delle disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legge in esame, oltre che alcune disposizioni aggiuntive in materia di proroga del versamento del superprelievo. Precisa ulteriormente che, trattandosi di disposizioni di un disegno di legge ancora *in itinere* al Parlamento, è comunque opportuno procedere con la massima tempestività all'esame del decreto-legge in titolo.

Il Presidente relatore, ricordato che non sono ancora pervenuti i pareri delle Commissioni giustizia e bilancio avverte che si passerà all'espressione, articolo per articolo, dei pareri sul complesso degli emendamenti presentati, precisando che, tenuto conto di alcune rifor-

mulazioni proposte, il testo degli emendamenti viene pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il Presidente relatore, esprime, quindi, parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1, ad eccezione che sugli emendamenti, di identico tenore, 1.1 e 1.2 (nei testi come riformulati), che invita i presentatori a ritirare, trasformandoli in un ordine del giorno, tenuto conto che viene ivi affrontata una questione di estremo rilievo e in ordine alla quale sarebbe stato già adottato un provvedimento di urgenza da parte del Governo.

Il sottosegretario BORRONI si associa al parere espresso dal relatore sugli emendamenti all'articolo 1.

Il PRESIDENTE relatore, sottolinea che le disposizioni di cui all'articolo 2, in particolare per quel che riguarda il comma 3, hanno già esplicitato la loro efficacia, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2, ad eccezione che sugli emendamenti 2.1 e 2.3 (di identico tenore), che invita i presentatori a ritirare, precisando che, altrimenti, il parere è contrario.

Il Rappresentante del governo si associa al parere espresso dal relatore.

Il PRESIDENTE relatore esprime parere contrario sugli emendamenti 3.12, 3.27, 3.13 e 3.23, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 3.36 e 3.9 (in quanto è preferibile la formulazione governativa), nonché gli emendamenti 3.22, 3.8 e 3.24 (da affrontare in sede di riforma della legge n. 468 del 1992); esprime altresì parere contrario sugli emendamenti 3.40, 3.25, 3.26, 3.43, 3.14 e 3.28, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 3.29. Quanto agli emendamenti (riferiti al comma 3) che spostano la data del versamento del superprelievo, nell'esprimere parere favorevole sugli emendamenti 3.2 e 3.6 (di identico tenore) invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 3.30 e 3.31, confluendo sulle proposte dianzi citate ed esprime parere contrario sugli emendamenti 3.15 e 3.32. Quanto poi agli emendamenti relativi al piano di ristrutturazione di cui al comma 4 e successivi, si esprime in senso favorevole sugli emendamenti (di identico tenore) 3.1 e 3.7 e, (subordinatamente, in caso di mancato accoglimento dei citati emendamenti 3.1 e 3.7) anche sugli emendamenti 3.10, 3.34 e 3.11. Si esprime invece in senso contrario sugli emendamenti 3.16, 3.17, 3.4, 3.5, 3.18, 3.19 e 3.20; si rimette poi al Governo sugli emendamenti 3.33, 3.45 e 3.46 e invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti 3.3 e 3.37. Si esprime quindi in senso contrario sugli emendamenti 3.21, 3.35 e 3.38 (nuovo testo) e esprime parere favorevole sull'emendamento 3.39 (nuovo testo) a condizione che la parola: «registrazione» sia sostituita dall'altra: «iscrizione», che le parole: «singole aziende agricole» siano sostituite dalle parole: «imprese agricole e delle società semplici» e che il differimento del termine sia limitato al 31 dicembre 1996, pur rilevando il breve intervallo rispetto alla presumibile entrata in vigore del provvedimento; si rimette al Governo sull'emendamento 3.41 (nuovo testo), pur sottolineando l'opportunità di fare riferimento ad entrambe le province di

Trento e Bolzano, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 3.42 (nuovo testo) nel presupposto di un parere favorevole della 5ª Commissione.

Il RAPPRESENTANTE del governo, in relazione agli emendamenti all'articolo 3, fa rilevare preliminarmente l'opportunità che le questioni che prefigurano la riforma della legge n. 468 siano affrontate in quella sede, ricordando che il testo di riforma è in stato di avanzata elaborazione; quanto poi agli emendamenti soppressivi del piano di ristrutturazione, sottolinea la netta contrarietà dell'Esecutivo alla soppressione dei commi 4, 5 e 6, basati su un'impostazione di bilanciamento dei vari interessi in questione: ricorda al riguardo il carattere volontario del piano di ristrutturazione che, pur venendo incontro alle esigenze produttive del nord tutela alcune basilari priorità, quali le zone montane e in particolare i giovani, oltrechè offre alle regioni meridionali la garanzia del mantenimento del 50 per cento dei quantitativi in ambito regionale. Pur dichiarando quindi di comprendere le motivazioni degli emendamenti, si esprime in senso contrario sugli emendamenti 3.12, 3.27, 3.13, 3.36, 3.22, 3.23, 3.8, 3.24, 3.9, 3.40, 3.25, 3.26, 3.43 (in quanto farebbe saltare i criteri della compensazione nazionale) 3.14, 3.28, 3.15 e 3.32; si rimette poi alla Commissione sugli emendamenti 3.29 e 3.30 (precisando comunque che è preferibile adottare la data del 31 gennaio 1997 già introdotta nel collegato), come pure si rimette alla Commissione sugli emendamenti 3.2, 3.6 e 3.31; si esprime altresì in senso contrario sugli emendamenti 3.1, 3.7, 3.16 e (subordinatamente alle considerazioni già espresse) in senso favorevole sull'emendamento 3.10; esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti 3.33, 3.3, 3.37, 3.17, 3.4, 3.34, 3.11, 3.5, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.35 e 3.38 (nuovo testo) mentre si rimette alla Commissione sugli emendamenti 3.45, 3.46 e 3.39 (nuovo testo), (purchè riformulato come proposto dal relatore), come pure si rimette alla Commissione sugli emendamenti 3.41 (nuovo testo) e 3.42 (nuovo testo).

Il PRESIDENTE relatore esprime parere contrario sugli emendamenti 4.2, 4.4, 4.3, 4.6, 4.7, (in quanto contraddittorio con il regime delle quote), 4.1, 4.8, 4.11, 4.5, 4.9 e 4.10; esprime un parere favorevole alla lettera *a*) dell'emendamento 4.13 e si rimette al Governo relativamente alla lettera *b*) del medesimo emendamento, sottolineando l'opportunità di formularlo come emendamento aggiuntivo e non sostitutivo del comma 1; si esprime inoltre in senso favorevole sugli emendamenti, tra loro collegati (4.14 e 4.12).

Il Sottosegretario BORRONI dichiara di esprimere un parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti all'articolo 4, ad eccezione dell'emendamento 4.13, sul quale esprime parere favorevole alla lettera *a*) e contrario relativamente alla lettera *b*) (in quanto tale disposizione potrebbe determinare effetti negativi nell'applicazione della normativa).

Il PRESIDENTE relatore, fatta preliminarmente rilevare l'opportunità di modificare, al comma 1 dell'articolo 5, le parole: «uffici statali»

con le altre: «uffici delle amministrazioni o degli enti di cui al presente comma», esprime parere contrario sugli emendamenti 5.20 e 5.10, come pure sugli identici emendamenti 5.2 (nuovo testo), 5.28 (nuovo testo) e 5.29 (nuovo testo) e 5.21; quanto agli emendamenti relativi alla destinazione delle regioni del centro nord del personale di cui al comma 1, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 5.1, 5.3, 5.7 e 5.25, invitando i presentatori a ritirare gli emendamenti 5.27, 5.22 e 5.26 e si esprime in senso contrario sugli emendamenti 5.11, 5.23, 5.12, 5.24, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18 e 5.19; quanto agli identici emendamenti 5.4, 5.30 e 5.31, invita i presentatori a ritirarli, confluendo sull'emendamento 5.32 per il quale propone una riformulazione (interamente sostitutiva del comma 2 dell'articolo 5) del seguente tenore: «2. Alle equiparazioni tra le professionalità possedute dai dipendenti della Federconsorzi, assunti nelle amministrazioni pubbliche ai sensi del presente decreto e del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali.»; esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 5.5 (nel presupposto di un parere favorevole della 5ª Commissione) come pure sugli emendamenti 5.8 e 5.9, mentre esprime parere contrario sugli identici emendamenti 5.6, 5.33 e 5.34, in ordine ai quali il senatore CUSIMANO precisa che la copertura così individuata per i connessi emendamenti 5.2 (nuovo testo), 5.28 (nuovo testo) e 5.29 (nuovo testo) non pone oneri a carico di amministrazioni statali, ma della procedura concorsuale.

Il sottosegretario BORRONI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 5, ad eccezione degli emendamenti 5.1, 5.3, 5.7, 5.25 e 5.32 (come riformulato dal Presidente relatore), 5.8 e 5.9, per i quali si rimette alla Commissione.

Il PRESIDENTE relatore esprime quindi parere contrario sugli emendamenti all'articolo 6.

Il Sottosegretario BORRONI, nel concordare con il parere espresso dal relatore, dà conto sinteticamente di una nota (che consegna agli atti della Commissione) relativa alla multa sulle quote latte, precisando che, con riferimento a tale multa di 3.620 miliardi (da pagare entro l'anno 1998), l'AIMA subisce direttamente delle trattenute (finora pari a circa 2.051 miliardi) a valere sui trasferimenti dal fondo FEOGA Garanzia, a fronte delle quali l'AIMA ha finora ricevuto 487 miliardi con apposito decreto-legge del 1995 e 1.000 miliardi con il decreto-legge in esame; sottolinea pertanto che qualsiasi riduzione dello stanziamento di 1.000 miliardi, di cui all'articolo 6, aggraverebbe, anche in termini di cassa, la situazione di bilancio dell'AIMA, con gravi ripercussioni nella corresponsione degli aiuti ai produttori.

Il PRESIDENTE relatore esprime parere contrario agli emendamenti all'articolo 7, cui si associa il RAPPRESENTANTE del governo.

Il Presidente relatore esprime poi parere favorevole (nel presupposto di un orientamento favorevole della Commissione bilancio)



sull'emendamento 9.8 e sui connessi emendamenti 9.9, 9.10 e 9.11, come pure sull'emendamento 9.14 e 9.12 (nuovo testo), purchè, a tale emendamento, siano soppresse le parole: «e gli esperti scientifici»; mentre esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 9. Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento 9.0.1 (nuovo testo), come pure esprime parere favorevole sull'emendamento 9.0.2, a condizione che, al comma 1, le parole: «il canone meramente ricognitorio se l'ente cooperativo richiedente è inserito nel registro prefettizio della sezione "pesca"» siano sostituite dalle seguenti: «, se l'ente cooperativo richiedente è inserito nel registro prefettizio della sezione "pesca", il canone previsto dagli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 15 novembre 1995, n. 395, attuativo del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, ferma restando l'applicazione del disposto dell'articolo 4 della citata legge n. 494.»; precisa al riguardo che tale riformulazione non presenta, a suo avviso, profili di copertura. Esprime infine parere favorevole sull'emendamento 9.0.3 (nuovo testo), purchè dopo il comma 1 sia aggiunto un comma del seguente tenore: «2. Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo».

Invita infine a ritirare l'emendamento 10.0.1 precisando che, oltre a incidere su competenze regionali, affronta una questione da definire, più opportunamente, in sede di riforma della legge n. 468.

Il RAPPRESENTANTE del governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti modificativi dell'articolo 9; esprime invece parere favorevole sull'emendamento 9.0.1 (nuovo testo), sull'emendamento 9.0.2 (nuovo testo), come riformulato e si rimette alla Commissione sull'emendamento 9.0.3 (nuovo testo), esprimendo infine parere contrario sull'emendamento 10.0.1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che l'orario di inizio della seduta, già convocata per domani, alle ore 15, è anticipato alle ore 14,30 con il medesimo ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1545****al testo del decreto-legge****Art. 1.***Sopprimere l'articolo.***1.18**

ANTOLINI, BIANCO

*Sopprimere il comma 1.***1.16**

ANTOLINI, BIANCO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:**«1. La legge 24 febbraio 1995, n. 46 è abrogata».***1.17**

ANTOLINI, BIANCO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:**«1. Il Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive integrazioni, è soppresso».***1.3**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 1, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2002» con le altre: «al 31 dicembre 1996».***1.4**

ANTOLINI, BIANCO

*Sopprimere il comma 2.***1.5**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 2, sostituire le parole: «necessarie all'esercizio delle grandi dighe, già ultimate e in gestione o in corso di ultimazione con la costruzione delle relative adduzioni» con le altre: «di adduzione».*

**1.6**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 2, sopprimere le parole: «30 miliardi».*

**1.7**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 2, sostituire le parole: «all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia, Lucania ed Irpinia» con le altre: «quale contributo per l'attuazione del piano di ristrutturazione di cui al Regolamento CEE 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 destinato al trasferimento di quote ai soggetti le cui produzioni non siano state compensate dal piano di compensazione nazionale adottato dall'AIMA ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 463».*

**1.9**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 2, sopprimere le parole: «14 miliardi».*

**1.8**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 2, sostituire le parole: «all'Ente irriguo umbro-toscano» con le altre: «quale contributo per l'attuazione del piano di ristrutturazione di cui al Regolamento CEE 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 destinato al trasferimento di quote ai soggetti le cui produzioni non siano state compensate dal piano di compensazione nazionale adottato dall'AIMA ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 463.».*

**1.10**

ANTOLINI, BIANCO

*Sopprimere il comma 3.*

**1.12**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 3, sostituire le parole: «Per consentire il» con le altre: «Ai fini del».*

**1.11**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 3, sostituire le parole: «per far fronte alle connesse esigenze finanziarie» con le altre: «quale contributo per l'attuazione del piano di ristrutturazione di cui al Regolamento CEE 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 destinato al trasferimento di quote ai soggetti le cui produzioni non siano state compensate dal piano di compensazione nazionale adottato dall'AIMA ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 463.».*

**1.13**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 3, sopprimere le parole: «di cui 500 milioni a titolo di contributo per programmi di miglioramento del lupo italiano per l'anno 1995».*

**1.14**

ANTOLINI, BIANCO

*Sopprimere il comma 4.*

**1.17**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 4, sostituire le parole: «All'onere derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3» con le altre: «Per la concessione di un contributo per l'attuazione del piano di ristrutturazione di cui al Regolamento CEE 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 destinato al trasferimento di quote ai soggetti le cui produzioni non siano state compensate dal piano di compensazione nazionale adottato dall'AIMA ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 463».*

**1.15**

ANTOLINI, BIANCO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«... Per le avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di settembre e ottobre 1996, riconosciute con decreto ministeriale ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n. 185, ai coltivatori di terreno coltivato a pomodoro, titolari di regolare impegno di conferimento con le Associazioni Produttori Ortofrutticoli (APO) e di relative polizze di assicurazione, è riconosciuto un contributo in conto capitale per un massimo di quattro milioni di lire per ettaro, per la ricostituzione del capitale di conduzione. All'onere pari a lire 4.000 milioni si provvede a carico dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.»

**1.1** (Nuovo testo)

BRIENZA, MINARDO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«... Per le avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di settembre e ottobre 1996, riconosciute con decreto ministeriale ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n. 185, ai coltivatori di terreno coltivato a pomodoro, titolari di regolare impegno di conferimento con le Associazioni Produttori Ortofrutticoli (APO) e di relative polizze assicurative, è riconosciuto un contributo in conto capitale per un massimo di quattro milioni di lire per ettaro, per la ricostituzione del capitale di conduzione. All'onere pari a lire 4.000 milioni si provvede a carico dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.».

**1.2** (Nuovo testo)

GRUOSSO, MICELE, MIGNONE, BEDIN

## **Art. 2.**

*Sopprimere l'articolo.*

**2.9**

ANTOLINI, BIANCO

*Sopprimere il comma 1.*

**2.5**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 1, sostituire le parole: «Acquisito da parte del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali il» con le altre: «Previo».*

**2.10**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**2.11**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «I predetti bollettini» inserire la parola: «non».*

**2.12**

ANTOLINI, BIANCO

*Sopprimere il comma 2.*

**2.6**

ANTOLINI, BIANCO

*Sopprimere il comma 3.*

**2.7**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «quindici giorni» con le altre: «tre mesi».*

**2.13**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «quindici giorni» con le altre: «trenta giorni».*

**2.20**

MAGNALBÒ, MINARDO

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «successivi trenta giorni» con le altre: «successivi due mesi».*

**2.14**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «trenta» con la parola: «quarantacinque».*

**2.2**

MINARDO, CIRAMI

*Al comma 3, dopo le parole: «la decisione, il ricorso» inserire la parola: «non».*

**2.15**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 3, al secondo periodo, sostituire la parola: «respinto» con l'altra: «accolto».*

**2.1**

BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

*Al comma 3, sostituire la parola: «respinto» con l'altra: «accolto».*

**2.3**

MINARDO, CIRAMI

*Al comma 3, sopprimere le parole: «e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica.».*

**2.4**

MINARDO, CIRAMI

*Sopprimere il comma 4.*

**2.8**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 4, dopo le parole: «gli acquirenti» inserire la parola: «non».*

**2.16**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 4, sostituire la parola: «esclusivamente» con l'altra: «anche».*

**2.17**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 4, sostituire la parola: «risultanti» con l'altra: «riportate».*

**2.18**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che non hanno, comunque, valore probatorio».*

**2.19**

ANTOLINI, BIANCO

### **Art. 3.**

*Sopprimere l'articolo.*

**3.12**

ANTOLINI, BIANCO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. ...**

1. La legge 26 novembre 1992, n. 468, è abrogata.».

**3.27**

ANTOLINI, BIANCO

*Sopprimere il comma 1.*

**3.13**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 1, al capoverso, anteporre il seguente capoverso:*

«...Qualora si verificchino le condizioni per la compensazione delle quote latte, questa viene effettuata osservando il seguente ordine preferenziale:

- a) entro l'ambito dei soci nelle zone in cui esistono delle cooperative produttrici;
- b) entro le singole comunità montane o comprensori montani nelle zone montane;
- c) entro l'ambito della singola provincia;
- d) entro l'ambito della singola regione;
- e) su scala nazionale.».

**3.36**

PINGGERA, THALER, DONDEYNAZ, GUBERT

*Al comma 1, sostituire le parole: «dall'AIMA» con le altre: «dalle Regioni e province autonome ».*

**3.22**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 1, dopo le parole: «dall'AIMA, che» aggiungere la seguente: «non».*

**3.23**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 1, sostituire le parole: «attraverso la stipulazione di apposita convenzione, della collaborazione di enti pubblici od organismi privati.» con le altre: «della collaborazione delle associazioni dei produttori».*

**3.8**

MINARDO, CIRAMI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «od organismi privati».*

**3.24**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 1, al capoverso, sostituire le lettere a), b), c), d) ed e) con le seguenti:*

a) in favore dei giovani agricoltori di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762;

b) in favore dei produttori ubicati nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del Regolamento CE 2081/93;



- c) in favore dei produttori delle zone di montagna;
- d) in favore dei produttori operanti all'interno di parchi nazionali o regionali o di riserve;
- e) in favore di tutti gli altri produttori.«.

**3.9**

MINARDO, CIRAMI

*Al comma 1, al capoverso, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:*

«b) in favore dei produttori ubicati nelle zone svantaggiate, di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento CE 2081/93;

c) in favore dei produttori titolari di quota A e di quota B nei confronti dei quali è stata disposta la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto;«.

**3.40**

PINGGERA, THALER, DONDEYNAZ

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento CE 2081/93».*

**3.25**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**3.26**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

«... La compensazione delle quote latte viene effettuata in ogni caso, ove esistano delle cooperative produttrici, prioritariamente entro l'ambito dei soci della medesima cooperativa produttrice e, in secondo ordine, su scala provinciale, tra le singole cooperative».

**3.43**

PINGGERA, THALER, DONDEYNAZ

*Sopprimere il comma 2.*

**3.14**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 2, al capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «31 luglio» con le altre: «30 giugno».*

**3.28**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 2, al capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «entro il giorno 20» con le altre: «entro l'ultimo giorno».*

**3.29** ANTOLINI, BIANCO

*Sopprimere il comma 3.*

**3.15** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 3, sostituire le parole: «entro il 30 settembre 1996» con le altre: «entro il 30 giugno 1997».*

**3.30** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 3, sostituire le parole: «entro il 30 settembre 1996» con le altre: «entro il 31 marzo 1997».*

**3.2** IL RELATORE

*Al comma 3, sostituire le parole: «entro il 30 settembre 1996» con le altre: «entro il 31 marzo 1997».*

**3.6** BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

*Al comma 3, sostituire le parole: «entro il 30 settembre 1996» con le altre: «entro il 31 dicembre 1996».*

**3.31** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 3, sostituire le parole: «dall'AIMA» con le altre: «dalle regioni e province autonome».*

**3.32** ANTOLINI, BIANCO

*Sopprimere i commi 4, 5 e 6.*

**3.1** IL RELATORE

*Sopprimere i commi 4, 5 e 6.*

**3.7** BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

*Sopprimere il comma 4.*

**3.16**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 4, dopo le parole: «l'AIMA adotta» aggiungere le seguenti: «a partire dal 1 gennaio 1997».*

**3.10**

MINARDO, CIRAMI

*Al comma 4, sostituire le parole: «nella riserva nazionale» con le altre: «in riserve regionali appositamente costituite».*

**3.33**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione dei produttori delle zone di montagna di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975».*

**3.3**

TAROLLI, GUBERT

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione dei produttori delle zone di montagna di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975».*

**3.37**

THALER, PINGGERA, DONDEYNAZ, BEDIN

*Sopprimere il comma 5.*

**3.17**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 5, dopo le parole: «ad un prezzo pari all'indennità versata,» aggiungere le altre: «ridotta del 50 per cento nel caso delle aziende ubicate in zone di montagna,».*

**3.4**

TAROLLI, GUBERT

*Al comma 5, sostituire le parole: «almeno il 50 per cento» con le altre: «la totalità».*

**3.34**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 5, sostituire le parole: «il 50 per cento» con le altre: «l'80 per cento».*

**3.11**

MINARDO, CIRAMI

*Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «e che le quote abbandonate dai produttori delle zone di montagna siano attribuite a produttori con azienda ubicata in dette zone».*

**3.5**

TAROLLI, GUBERT

*Al comma 5, sopprimere la lettera a).*

**3.18**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 5, sopprimere la lettera b).*

**3.19**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 5, sopprimere la lettera c).*

**3.20**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 5, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,la cui complessiva produzione annuale non superi le 200 tonnellate».*

**3.45**

FUSILLO, BEDIN

*Al comma 5, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«d) altri produttori a cui è stata ridotta la quota B ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della quota ridotta.».

**3.46**

FUSILLO, BEDIN

*Sopprimere il comma 6.*

**3.21**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 6, sostituire le parole: «del programma» con le altre: «dei programmi delle regioni e delle province autonome».*

**3.35**

ANTOLINI, BIANCO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«... Le disposizioni di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 e del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, relative alla registrazioni delle singole aziende agricole presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, non si applicano alle aziende che hanno un volume annuo di affari inferiore a lire 500 milioni.».

**3.38** (Nuovo testo)

THALER, PINGGERA, DONDEYNAZ, GUBERT

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«... Il termine per la registrazione delle singole aziende agricole presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di cui alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, è prorogato fino al 30 giugno 1997.».

**3.39** (Nuovo testo)

THALER, PINGGERA, DONDEYNAZ, BEDIN

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«... Nella provincia autonoma di Bolzano alla registrazione delle singole aziende agricole presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di cui alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, si provvede d'ufficio su iniziativa dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura in base alle risultanze degli schedari ufficiali dei masi tenuti dall'assessorato per l'agricoltura.».

**3.41** (Nuovo testo)

PINGGERA, THALER, DONDEYNAZ, BEDIN

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«... Al quarto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, le parole: "volume di affari non superiore a dieci milioni di lire," sono sostituite dalle seguenti: "volume di affari non superiore a trenta milioni di lire".».

**3.42** (Nuovo testo)

THALER, PINGGERA, DONDEYNAZ

**Art. 4.**

*Sopprimere l'articolo.*

**4.2**

ANTOLINI, BIANCO

*Sopprimere il comma 1.*

**4.4**

ANTOLINI, BIANCO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Ogni precedente disposizione di legge in materia di affitto delle quote latte è abrogata.».

**4.3**

ANTOLINI, BIANCO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'articolo 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è abrogato.».

**4.6**

ANTOLINI, BIANCO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'affitto e la cessione di quote latte, di cui all'articolo 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468, da parte dei produttori è consentito in qualsiasi momento della campagna di commercializzazione ed è rinnovabile senza limitazioni. Ogni precedente disposizione legislativa in materia di affitto delle quote latte è abrogata.».

**4.7**

ANTOLINI, BIANCO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. I contratti di trasferimento delle quote sono stipulati in forma scritta ed autenticati dai competenti uffici regionali o delle province autonome.”.

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. La stipulazione dei contratti di trasferimento della quota latte può avvenire esclusivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno ed è

comunicata entro quindici giorni a cura delle parti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle regioni o alle province autonome che provvedono all'aggiornamento del bollettino di cui all'articolo 4".».

**4.13**

FUSILLO, BEDIN

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**4.1**

BUCCI, BETTAMIO

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:*

«2. L'affitto di quote latte, di cui all'articolo 10, comma 2, della legge n. 468 del 1992, è consentito anche per periodi di durata inferiore alla campagna di commercializzazione».

**4.8**

ANTOLINI, BIANCO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«...L'acquisto di una quota latte da parte di un produttore non comporta alcuna riduzione delle quote precedentemente spettanti al produttore medesimo.».

**4.14**

PIATTI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«... Il comma 4 dell'articolo 17 ed il comma 4 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, sono abrogati.».

**4.12**

FUSILLO, BEDIN

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«...Al comma 4 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, sono soppresse le seguenti parole: »solo una volta«».

**4.11**

ANTOLINI

*Sopprimere il comma 2.*

**4.5**

ANTOLINI, BIANCO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il produttore che acquisti o affitti quote per la produzione del latte acquisisce immediatamente il relativo diritto a produrre.».

**4.9**

ANTOLINI, BIANCO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. La cessione e l'affitto di quote per la produzione di latte è consentita senza alcuna limitazione ed avviene per libera contrattazione delle parti. Ogni precedente norma in materia di cessione e affitto di quote per la produzione di latte è abrogata.».

**4.10**

ANTOLINI, BIANCO

## **Art. 5.**

*Sopprimere l'articolo.*

**5.20**

ANTOLINI, BIANCO

*Sopprimere il comma 1.*

**5.10**

ANTOLINI, BIANCO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. I dipendenti della Federconsorzi cessati dal servizio, purchè in servizio alla data del 9 maggio 1996 e inquadrati nel ruolo unico transitorio, sono trasferiti nei ruoli delle Amministrazioni Pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, anche in sovrannumero, a domanda degli interessati.».

**5.2** (Nuovo testo)

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA, MINARDO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. I dipendenti della Federconsorzi cessati dal servizio, purchè in servizio alla data del 9 maggio 1996 e inquadrati nel ruolo unico transitorio, sono trasferiti nei ruoli delle Amministrazioni Pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, anche in sovrannumero, a domanda degli interessati.».

**5.28** (Nuovo testo)

BETTAMIO, GERMANÀ, SCHIFANI, BUCCI



*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. I dipendenti della Federconsorzi cessati dal servizio, purchè in servizio alla data del 9 maggio 1996 e inquadrati nel ruolo unico transitorio, sono trasferiti nei ruoli delle Amministrazioni Pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, anche in sovrannumero, a domanda degli interessati.».

**5.29** (Nuovo testo)

CAMO, RECCIA

*Al comma 1, premettere alle parole: «Possono essere assunti» le altre: «Previo svolgimento di concorsi riservati per titoli ed esami».*

**5.21**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «da destinare in uffici situati nelle regioni del centro-nord Italia».*

**5.27**

BETTAMIO, GERMANÀ, SCHIFANI, BUCCI

*Al comma 1, dopo le parole: «da destinare» inserire l'altra: «prevalentemente».*

**5.1**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo le parole: «da destinare» inserire l'altra: «prevalentemente».*

**5.3**

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA, MINARDO

*Al comma 1, dopo le parole: «da destinare» inserire l'altra: «prevalentemente».*

**5.7**

DE GUIDI, PREDÀ

*Al comma 1, dopo le parole: «da destinare» inserire l'altra: «prevalentemente».*

**5.25**

BETTAMIO, GERMANÀ, SCHIFANI, BUCCI

*Al comma 1, sostituire le parole: «centro-nord Italia» con le altre: «nelle regioni di residenza delle suddette unità di personale».*

**5.22**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 1, sostituire le parole: «centro-nord Italia» con l' altra: «italiane».*

**5.26**

BETTAMIO, GERMANÀ, SCHIFANI, BUCCI

*Sopprimere il comma 2.*

**5.11**

ANTOLINI, BIANCO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Con successivo decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le corrispondenze delle relative professionalità».

**5.4**

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA, MINARDO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Con successivo decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le corrispondenze delle relative professionalità».

**5.30**

CAMO, RECCIA

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Con successivo decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le corrispondenze delle relative professionalità».

**5.31**

BETTAMIO, GERMANÀ, SCHIFANI, BUCCI

*Al comma 2, sostituire le parole: «Ai fini delle» con le altre: «Per garantire le necessarie».*

**5.23**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 2, sostituire le parole: «si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 1993» con le altre: «si provvede con apposito decreto del Ministro della funzione pubblica di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro del tesoro».*

**5.32**

DE GUIDI, PREDA

*Sopprimere il comma 3.*

**5.12**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 3, sostituire le parole: «mediante prova pratica o colloquio, da» con le altre: «attraverso concorso per titoli ed esami sostenuto di fronte ad».*

**5.24**

ANTOLINI, BIANCO

*Sopprimere il comma 4.*

**5.13**

ANTOLINI, BIANCO

*Sopprimere il comma 5.*

**5.14**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 5, sopprimere la parola: «iniziale».*

**5.5**

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA, MINARDO

*Sopprimere il comma 6.*

**5.15**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «entro il 15 maggio 1996» con le altre: «entro il 15 gennaio 1997».*

**5.8**

DE GUIDI, PREDÀ

*Sopprimere il comma 7.*

**5.16**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 7, sostituire le parole: «15 maggio 1996» con le altre: «15 gennaio 1997».*

**5.9**

DE GUIDI, PREDÀ

*Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli oneri previsti dall'attuazione della legge, valutati in lire 1.470.000.000 sono a carico della stessa procedura concorsuale della Federconsorzi ».*

**5.6** CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA, MINARDO

*Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli oneri previsti dall'attuazione della legge, valutati in lire 1.470.000.000 sono a carico della stessa procedura concorsuale della Federconsorzi».*

**5.33** CAMO, RECCIA

*Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli oneri previsti dall'attuazione della legge, valutati in lire 1.470.000.000 sono a carico della stessa procedura concorsuale della Federconsorzi ».*

**5.34** BETTAMIO, GERMANÀ, SCHIFANI, BUCCI

*Sopprimere il comma 8.*

**5.17** ANTOLINI, BIANCO

*Sopprimere il comma 9.*

**5.18** ANTOLINI, BIANCO

*Sopprimere il comma 10.*

**5.19** ANTOLINI, BIANCO

## **Art. 6.**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per corrispondere agli impegni finanziari derivanti dalle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione dell'Unione europea del 21 ottobre 1994, nonché dalle successive decisioni, per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario relativi al periodo 1989-1991 è autorizzato il trasferimento di lire 817.315.686.550, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Rispetto all'entità complessiva di tale accantonamento, fissato, per l'anno 1996, in misura di lire 1.000 miliardi, la parte residua, pari a lire 182.684.314.450 è utilizzata quale contributo per l'attuazione del piano di ristrutturazione di cui al regolamento CEE 3950/92, del Consiglio del 28 dicembre 1992, destinato al trasferimento di quote ai soggetti le cui produzioni non siano state compensate dal piano di compensazione nazionale adottato dall'AIMA ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 463. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

**6.1** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 1, sostituire le parole: «1.000 miliardi» con le altre: «817.315.686.550».*

**6.2**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente:*

«La cifra residua di lire 182.684.314.450, quale risulta dalla differenza tra il suddetto accantonamento di 1.000 miliardi di lire e la cifra di lire 817.315.686.550 da corrispondere all'Unione europea in base all'accordo ECOFIN del 21 ottobre 1994 e successive decisioni, è utilizzata ai fini dell'attuazione del piano di ristrutturazione di cui al regolamento CEE 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, destinato al trasferimento di quote ai soggetti le cui produzioni non siano state compensate dal piano di compensazione nazionale adottato dall'AIMA ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 463.».

**6.3**

ANTOLINI, BIANCO

#### **Art. 7.**

*Al comma 1, sostituire le parole: «95 miliardi» con le altre: «182 miliardi».*

**7.1**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 2, sostituire le parole: «95 miliardi» con le altre: «182 miliardi».*

**7.2**

ANTOLINI, BIANCO

#### **Art. 9.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. Per l'anno 1996, ai fini dell'urgente applicazione delle norme previste dal regolamento (CE) 3699/93, il fermo biologico della pesca è effettuato, per quarantacinque giorni consecutivi, dalle navi che esercitano la pesca costiera e mediterranea con i sistemi a strascico, traino pelagico e circuizione.

2. Il fermo biologico di cui al comma 1 è effettuato in via obbligatoria nelle acque antistanti i compartimenti marittimi dell'Adriatico con

inizio dal 31 luglio 1996 per i sistemi a strascico e volante e dal 15 dicembre 1996 per il sistema circuizione, nonché nei compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio con inizio dal 31 agosto 1996 per i sistemi a strascico e volante e dal 15 dicembre 1996 per il sistema circuizione. Salve le deroghe in applicazione del comma 7, nel periodo di effettuazione del fermo non è consentito l'esercizio della pesca con i sistemi a strascico, traino pelagico e circuizione, nelle acque antistanti i compartimenti interessati anche da parte di unità provenienti da altri compartimenti marittimi; la violazione del predetto divieto comporta la sospensione della validità della licenza di pesca per trenta giorni.

3. Per il fermo delle navi indicate nel comma 1 il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali è autorizzato a concedere alle imprese un premio calcolato in applicazione delle tabelle allegate al presente decreto.

4. È concessa all'impresa di pesca una indennità giornaliera di lire 30.000, quale contributo dello Stato per ciascun componente l'equipaggio delle navi, al quale deve comunque essere corrisposto dall'armatore il minimo contrattuale previsto dal contratto collettivo di lavoro. Fa carico all'impresa medesima il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

5. Il premio di fermo temporaneo, che non compete all'impresa la quale non rispetti il contratto collettivo nazionale di lavoro, non è cumulabile con indennità o contributi analoghi erogati da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.

6. Al pagamento dei contributi previsti dal presente articolo provvedono i comandanti delle capitanerie di porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, anche in deroga ai limiti di importo stabiliti dalla vigente normativa.

7. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono fissate le modalità tecniche di attuazione del presente articolo, nonché quelle di applicazione del fermo tecnico al fine di consentire un regime ottimale di conservazione delle risorse.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 90.000 milioni per l'anno 1996 si provvede, quanto a lire 43.000 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e, quanto a lire 47.000 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41.

9. Le somme da utilizzare in attuazione del presente articolo, a carico dei Fondi di cui al comma 8, sono versate in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

10. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo».

**9.8**

FUSILLO, BEDIN, BARRILE

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e circuizione».*

**9.9**

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA, MINARDO

*Al comma 2, dopo le parole: «dell'Adriatico con inizio dal 31 luglio 1996» inserire le altre: «per i sistemi a strascico e volante e dal 15 dicembre 1996 per il sistema circuizione»; dopo le parole: «dello Ionio con inizio dal 31 agosto 1996» inserire le altre: «per i sistemi a strascico e volante e dal 15 dicembre 1996 per il sistema circuizione» e, dopo le parole: «traino pelagico» inserire le altre: «e circuizione».*

**9.10** CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA, MINARDO

*Sopprimere il comma 3.*

**9.2** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 3, dopo le parole: «è autorizzato» inserire le altre: «previa consultazione ed accordo con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.».*

**9.13** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 5, sostituire le parole: «che non compete all'impresa la quale non rispetti il contratto collettivo nazionale di lavoro,» con le altre: «non compete all'impresa che non rispetta il contratto collettivo nazionale di lavoro e».*

**9.14** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 6, sostituire le parole: «i comandanti delle capitanerie di porto» con le altre: «le capitanerie di porto sotto la diretta responsabilità dei rispettivi comandanti».*

**9.15** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 6, sopprimere le parole: «anche in deroga ai limiti d'importo stabiliti dalla vigente normativa».*

**9.3** ANTOLINI, BIANCO

*Sopprimere il comma 7.*

**9.5** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 7, sostituire la parola: «consentire» con l'altra: «garantire».*

**9.16**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 7, sostituire le parole: «al fine di consentire un regime ottimale di» con le altre: «al fine di garantire l'ottimale»*

**9.17**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 8, sostituire le parole: «82.585 milioni» con le altre: «90.000 milioni» e le parole: «39.585 milioni» con le altre: «47.000 milioni».*

**9.11**

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA, MINARDO

*Sopprimere il comma 9.*

**9.6**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 9, sostituire le parole: «versate in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali» con le altre: «direttamente trasferite agli organismi pagatori di cui al comma 6 per l'adempimento di quanto di loro competenza».*

**9.18**

ANTOLINI, BIANCO

*Aggiungere il seguente comma:*

«11. A partire dal 1 gennaio 1997 è fatto assoluto divieto di esercitare la pesca con reti del tipo "spadara".»

**9.19**

ANTOLINI, BIANCO

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«... A decorrere dal 1997 il fermo biologico è effettuato senza sovrapposizione dei periodi e sentite le associazioni di categoria e gli esperti scientifici. Negli anni di attuazione del fermo, le sanzioni previste dall'articolo 26, comma 1, della legge 14 luglio 1965, n. 963, sono triplicate e cessano i benefici previsti per il periodo di fermo biologico.»

**9.12** (Nuovo testo)

BETTAMIO, GERMANÀ, BUCCI



*Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo accordo con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491».*

**9.7**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 10, sostituire le parole: «le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo» con le altre: «le necessarie variazioni di bilancio».*

**9.1**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 10, sopprimere le parole: «per l'attuazione del presente articolo».*

**9.4**

ANTOLINI, BIANCO

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

**«Art ...**

1. I titolari di impianti di lavorazione dell'industria ittico-conserviera, che abbiano natura di insediamenti produttivi ed i cui scarichi, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni, sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione allo smaltimento dei residui di lavorazione nelle acque marine, ovvero nelle pubbliche fogne che abbiano come unico e diretto recettore il mare, secondo le modalità indicate dal decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, in materia di scarichi di frantoi oleari.

2. L'autorizzazione può essere rilasciata in deroga ai limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla legge n. 319 del 1976 e successive modificazioni, a condizione che gli impianti di lavorazione ittico-conserviera applichino ai reflui procedure e metodi per l'abbattimento dei carichi inquinanti organici in misura non inferiore al 50 per cento e che siano rispettati i limiti per sostanze tossiche persistenti bioaccumulabili, di cui alla delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale prevista dall'articolo 3 della legge n. 319 del 1976 e successive modificazioni.

3. L'autorizzazione comunale deve essere rilasciata in forma espresa entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. Sino a quando il sindaco non abbia provveduto, è consentito lo smaltimento dei residui nelle acque marine nell'osservanza delle prescrizioni re-

gionali e dei regolamenti locali, sempre che lo smaltimento non costituisca pericolo per la salute pubblica.

4. Gli scarichi dei residui degli impianti di trasformazione di prodotti ittici che siano stati autorizzati in base al presente articolo, devono essere in ogni caso adeguati ai limiti della tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni, entro il 30 giugno 1998.

5. Per gli scarichi e gli insediamenti ittico-conservieri che recapitano in pubbliche fogne, aventi come unico e diretto recettore il mare, limitatamente ai parametri «cloruri e solfati» possono essere prescritti limiti anche in deroga alle tabelle A e C della citata legge n. 319 del 1976 e successive modificazioni.

6. I titolari degli scarichi di cui al comma 1, che non osservano gli obblighi e le prescrizioni dettate dal comma 3 sono puniti con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni.«.

**9.0.1** (Nuovo testo) BARRILE, GIOVANELLI, FERRANTE, CUSIMANO, MINARDO, FUSILLO, GERMANÀ, BUCCI, BIANCO, ANTOLINI, MARINI

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

**«Art ...**

1. L'articolo 27-ter della legge 17 febbraio 1982, n. 41 aggiunto dall'articolo 21 della legge 10 febbraio 1992, n. 165, è sostituito dal seguente:

1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze nonché di zone di mare territoriale richieste dalle cooperative di pescatori, acquacoltori e loro consorzi e da organizzazioni di produttori per iniziative di pesca, di ripopolamento attivo e passivo, di protezione della fascia costiera e di zone acquee, di piscicoltura, di molluschicoltura, crostaceicoltura, di alghicoltura, di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio se l'ente cooperativo richiedente è inserito nel registro prefettizio della sezione «pesca».

2. Il canone di cui al comma 1 si applica a tutte le concessioni di aree demaniali marittime e di loro pertinenze nonché di zone di mare territoriale ancorchè richieste da imprese singole non cooperative ed aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato e/o pescato nelle concessioni della stessa impresa.

3. Le concessioni di cui al comma 1 sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento delle iniziative e con l'applicazione del disposto dell'articolo 542 del regola-

mento per la navigazione marittima approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

4. Le concessioni sono rilasciate dall'autorità competente ai sensi della legislazione vigente, acquisito, entro 30 giorni dalla presentazione dei progetti, per le iniziative di cui ai commi 1 e 2, il parere di una conferenza di servizi, convocata dalla stessa autorità competente al rilascio della concessione e alla quale partecipa un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti ad esprimere il parere sul rilascio delle concessioni ai sensi della legislazione vigente.«.

**9.0.2** (Nuovo testo) BARRILE, FERRANTE, PIATTI, SARACCO, PELELLA, CORRAO, FUSILLO, MARINI

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

**«Art ...**

1. Le somme esatte per il rilascio a titolo oneroso delle autorizzazioni per pesche speciali, di cui al penultimo comma dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 come modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165, determinate con l'articolo 30 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 26 luglio 1995, vanno ad integrare la dotazione finanziaria del piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima.«.

**9.0.3** (Nuovo testo) BARRILE, FERRANTE, PIATTI, SARACCO, PELELLA, CORRAO, FUSILLO, MARINI

**Art. 10.**

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

**«Art ...**

1. È istituito, presso ogni Assessorato regionale all'agricoltura, l'Ufficio per la riserva regionale delle quote latte, cui è assegnato il compito del coordinamento e della redistribuzione delle quote assegnate ai produttori operanti nel territorio regionale di competenza.«.

**10.0.1** MINARDO, CIRAMI, CUSIMANO, RECCIA, GERMANÀ

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 1996

**58ª Seduta***Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale GASPARRINI.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  
(A007 000, C11ª, 0025º)*

In apertura di seduta il senatore BONATESTA rileva, per quanto attiene all'accertamento preliminare del numero legale, che alcuni dei senatori che hanno fatto risultare la propria presenza apponendo la propria firma sull'apposito foglio si sono poi allontanati dall'Aula, perpetrando così una deplorable prassi che non accenna a venir meno.

Il presidente SMURAGLIA ricorda che la Presidenza accerta la sussistenza del numero legale all'inizio di ogni seduta, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento.

*IN SEDE REFERENTE*

**(314) DE LUCA Michele ed altri: Interpretazione autentica, modifica e integrazione dell'articolo 49, comma 3, secondo periodo della legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali**

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore CORTELLONI, il quale ricorda preliminarmente che l'articolo 49 della legge n. 88 del 1989 ha stabilito una specifica disciplina per la classificazione dei datori di lavoro per tutti i fini previdenziali ed assistenziali, individuando sei settori entro i quali vengono inquadrare le imprese. Tale disciplina, tuttavia, non è stata posta con effetto retroattivo e il comma 3, secondo periodo, del citato articolo 49 ha stabilito che restano comunque validi gli inquadramenti già

in atto nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura, nonché quelli derivanti da leggi speciali o da decreti del Ministro del lavoro relativi alla classificazione di particolari imprese per l'istituto dell'assegno familiare, ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

La classificazione delle aziende ai fini assistenziali e previdenziali – prosegue il relatore – comporta conseguenze rilevanti poichè determina, in relazione al settore di appartenenza, i regimi previdenziali e contributivi applicabili e i relativi soggetti gestori competenti. Il contenzioso amministrativo e giurisprudenziale sorto circa l'efficacia della normativa previgente alla classificazione introdotta con la citata legge n. 88 ha riguardato soprattutto la classificazione delle aziende produttrici dei servizi, e ha fatto registrare, in particolare, una contrapposizione tra l'INPS e l'INPDAI, avendo quest'ultima costantemente sostenuto la riconducibilità delle imprese produttrici di servizi al comparto industriale, ai sensi dell'articolo 2195 del Codice civile.

La disciplina transitoria recata dal citato comma 3 dell'articolo 49 della legge n. 88 del 1989 è stata interpretata in maniera discorde dalla giurisprudenza e, in particolare, da diverse sentenze della sezione lavoro della Corte di cassazione. Il contrasto è stato successivamente risolto dalle sezioni unite civili della medesima Corte, le quali, con la sentenza n. 4837 del 18 maggio 1994, hanno ritenuto che, in virtù della citata normativa, restano validi tutti gli inquadramenti disposti in conformità alla normativa e ai criteri vigenti prima della data di entrata in vigore della legge n. 88 del 1989, a prescindere dalla natura e dalla fonte del relativo provvedimento; quest'ultimo, inoltre, può essere intervenuto anche successivamente alla suddetta data, purchè riferito al periodo anteriore e pertanto concernente aziende già in attività, con propri dipendenti, alla predetta data. La medesima sentenza ha chiarito che i provvedimenti di classificazione dell'INPS – a cui fa riferimento il comma 1 dell'articolo 49 – hanno efficacia generale nell'intero ordinamento previdenziale ed assistenziale e sono quindi vincolanti anche per gli altri soggetti gestori, fatte salve le norme speciali a cui rinvia il secondo periodo del comma 3 del citato articolo 49. Dell'orientamento espresso dalla Corte di cassazione ha preso successivamente atto la Corte costituzionale, la quale, con la sentenza n. 378 del 7 novembre 1994, ha invitato il legislatore a stabilire un termine per la cessazione del regime transitorio, il cui prolungamento a tempo indeterminato non è stato ritenuto ammissibile, poichè irragionevole e destinato a cristallizzare una grave e ingiustificata disparità di trattamento tra imprese operanti nel medesimo settore merceologico.

L'articolo unico di cui si compone il disegno di legge in titolo, prosegue il relatore, si propone di recepire l'indirizzo espresso dalla Corte costituzionale: in particolare, il comma 1 chiarisce l'ambito temporale del regime transitorio di cui all'articolo 49, comma 3, della legge n. 88 del 1989, specificando che esso concerne tutti gli inquadramenti relativi al periodo precedente il 28 marzo 1989, cioè riguardanti aziende già in attività a tale data, ancorchè il provvedimento sia intervenuto successivamente ad essa. Il comma 2 prevede che il medesimo regime transitorio cessi di avere efficacia il 1 gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della legge di interpretazione autentica. Tale termine,

secondo il relatore andrebbe modificato, anche in considerazione dei possibili tempi di approvazione del disegno di legge in titolo, nel senso di prevedere che la cessazione del regime transitorio intervenga dopo sei mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Si apre il dibattito.

Il senatore Michele DE LUCA fa presente che il disegno di legge da lui presentato affronta un problema tecnico che, però, rileva fortemente sul piano economico, dato che la situazione attuale si caratterizza per un regime contributivo ingiustificatamente differenziato per aziende che svolgono attività molto simili. Infatti, l'articolo 49 della legge n. 88 del 1989 ha introdotto un nuovo sistema di classificazione che, in particolare, ha distinto il settore terziario dalle altre imprese commerciali, mentre la norma transitoria ivi recata, al comma 3, ha stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della nuova classificazione la precedente disciplina avrebbe conservato la propria efficacia, consentendo così il permanere di regimi differenziati tra aziende della medesima natura, per il solo fatto della differente data di inizio dell'attività con dipendenti. Il disegno di legge all'esame intende recepire gli orientamenti espressi in sede giurisprudenziale e ricordati dal relatore nella sua esposizione preliminare e, in particolare, il comma 2 intende recepire l'indicazione formulata dalla Corte costituzionale circa la insostenibilità di una norma transitoria i cui effetti si producano a tempo indeterminato. La più recente giurisprudenza della Corte di cassazione ha ritenuto, peraltro, che la riforma previdenziale del 1995 non ha introdotto modifiche tali da soddisfare il monito della Corte costituzionale, e tale affermazione conferma la necessità di una specifica iniziativa legislativa, al fine di evitare che la differente data di inizio dell'attività di imprese della stessa natura possa costituire il presupposto per difformi regimi contributivi e previdenziali, che si ripercuotono negativamente sull'andamento delle aziende e costituiscono un fattore rilevante di distorsione della concorrenza.

Il senatore MANZI conviene con il relatore circa l'opportunità di modificare il termine posto al comma 2 dell'articolo unico che costituisce il disegno di legge all'esame.

Anche il senatore MANFROI ritiene opportuno modificare il termine di cui al citato comma 2 nel senso suggerito dal relatore, e si pronuncia comunque in senso favorevole sul disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(51) SMURAGLIA ed altri: Norme a tutela dei diritti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché a garanzia di interessi e diritti individuali e collettivi in materia di sicurezza e igiene del lavoro**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il senatore MANZI, riservandosi di intervenire più puntualmente sul complesso dei temi oggetto del disegno di legge in titolo, rileva che l'ar-

articolo 2, riguardante le condizioni di ammissibilità alla procedura di applicazione della pena su richiesta, ai sensi degli articoli 444 e seguenti del Codice di procedura penale, prevede, al comma 2, l'acquisizione obbligatoria del parere delle organizzazioni sindacali circa l'effettiva rimozione delle situazioni di danno o pericolo della sicurezza e della salute dei lavoratori, qualora sia stata ammessa la costituzione di parte civile o l'intervento di dette organizzazioni. Si chiede, a tale proposito, se non sia preferibile che la disposizione di cui al citato comma 2 venga riferita al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in luogo delle organizzazioni sindacali.

Il presidente SMURAGLIA, dopo aver osservato che tale rilievo può costituire oggetto di una apposita proposta emendativa, fa presente che è comunque necessario che sia intervenuta la costituzione di parte civile del soggetto interessato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**IGIENE E SANITÀ (12ª)**

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 1996

**44ª Seduta***Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.**La seduta inizia alle ore 15,40.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  
(A007 000, C12ª, 0018º)*

Il presidente CARELLA ricorda che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari del Senato, nella riunione dello scorso giovedì 14 novembre, ha stabilito che la sessione di bilancio abbia inizio con le comunicazioni del Presidente del Senato ex articolo 126, comma 4, del Regolamento, alle ore 9,30 di giovedì 21 novembre 1996, con il conseguente deferimento dei documenti finanziari alle Commissioni di merito che saranno autorizzate a convocarsi immediatamente. Il termine per la trasmissione del parere sul disegno di legge collegato e del rapporto sulla legge finanziaria e sulla legge di bilancio alla 5ª Commissione permanente scade mercoledì 27 novembre alle ore 13.

Egli ritiene pertanto che l'esame dei documenti finanziari da parte della Commissione igiene e sanità possa svolgersi in quattro sedute, la prima giovedì 21 novembre alle ore 16, la seconda lunedì 25 novembre alle ore 18, la terza e la quarta nella giornata di martedì 26 novembre prossimo, fatta salva la possibilità, ove necessario, che la Commissione venga convocata anche in seduta notturna martedì prossimo e in seduta antimeridiana mercoledì 27 novembre prossimo.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

**(1501) *Finanziamento dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali al 31 dicembre 1994***

(Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 novembre scorso.



Il presidente CARELLA ricorda che alle ore 13 è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti.

Egli fa presente come gli sia stata segnalata, anche dal governo, l'opportunità di richiedere il trasferimento del disegno di legge in titolo alla sede deliberante, al fine di poterne consentire l'approvazione prima dell'inizio della sessione di bilancio.

A tal fine, ove la Commissione fosse d'accordo nel richiedere la sede deliberante e questa fosse concessa, la Commissione potrebbe riunirsi per le ore 8,30 di giovedì 21 novembre.

Il presidente Carella osserva inoltre che, in considerazione della disponibilità per una rapida approvazione del disegno di legge manifestata in discussione generale, sia pure con diverse sfumature, da tutte le parti politiche, sarebbe a suo parere utile che i presentatori degli emendamenti valutassero l'opportunità di ritirare quelle proposte emendative che possono prestare il fianco a rilievi da parte della 5ª Commissione permanente trasformandole eventualmente in ordini del giorno.

Il senatore RONCONI si dichiara favorevole alla proposta di trasferimento alla sede deliberante, pur sottolineando l'opportunità di non limitare il dibattito politico e di esaminare tutti gli emendamenti presentati.

Concordano i senatori Roberto NAPOLI e MONTELEONE.

Il senatore TOMASSINI, nell'aderire alla proposta del presidente Carella, assicura che il Gruppo di Forza Italia valuterà in sede di esame degli emendamenti la possibilità di procedere alla trasformazione di alcuni di essi in ordini del giorno in modo da favorire una rapida approvazione del disegno di legge.

Il relatore MIGNONE ed il sottosegretario BETTONI BRANDANI esprimono parere favorevole.

La richiesta di trasferimento alla sede deliberante si intende pertanto accolta, salvo verifica dell'assenso dei Gruppi parlamentari non presenti in seduta.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(65) NAPOLI Roberto ed altri. - Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule**

**(238) DI ORIO ed altri. - Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e cellule**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 novembre scorso.

Riprende la discussione generale sul testo elaborato dal comitato ristretto, sospesa nella seduta precedente.

Il senatore BRUNI si esprime in senso complessivamente favorevole al testo elaborato dal comitato ristretto.

Egli ritiene peraltro opportune alcune modifiche, in particolare al comma 6 dell'articolo 1, nel senso di eliminare il riferimento ai tipi di trapianto per l'identificazione del bacino di utenza minimo per costituire un centro di riferimento regionale - identificazione peraltro che il Ministro della sanità dovrebbe deliberare senza il previo parere della consulta di cui al comma 4, nonché sopprimere il riferimento alla contiguità delle regioni quale criterio per la realizzazione dei centri di riferimento interregionali. Egli ritiene inoltre che al comma 3 dell'articolo 8 il destinatario dei verbali che motivano l'assegnazione degli organi o dei tessuti e la scelta dei soggetti debba essere l'assessorato alla sanità piuttosto che il centro di riferimento.

All'articolo 10 egli ritiene che vada soppressa la lettera c) del comma 1, mentre la lettera e) deve essere integrata con un riferimento alle urgenze e deve essere inserito uno specifico riferimento alle competenze professionali del direttore del centro di riferimento regionale o interregionale.

Egli propone inoltre alcune modifiche alle norme che disciplinano la figura del coordinatore del prelievo e del trapianto regionale e interregionale e a quelle che regolano il rimborso dei costi dell'attività di prelievo.

Il presidente CARELLA dichiara chiusa la discussione.

Il relatore DI ORIO ringrazia i colleghi intervenuti rilevando in primo luogo come la discussione sul testo elaborato dal comitato ristretto abbia riproposto la questione di fondo circa la preferenza da accordare ad un modello regionalista o ad un modello che privilegia la costituzione di associazioni interregionali. A suo parere occorrerà in proposito tenere particolarmente conto delle osservazioni formulate dal senatore Camerini circa la distinzione tra attività di raccolta e attività di distribuzione degli organi.

Egli osserva quindi come dalla discussione sia emerso un orientamento maggioritario nel senso di non tener conto della contiguità territoriale tra le regioni quale criterio preferenziale per la costituzione di associazioni interregionali.

Il senatore Papini e il senatore Martelli, poi, hanno espresso delle perplessità circa l'opportunità della consulta di cui al comma 4 dell'articolo 1; pur rendendosi conto delle motivazioni di tali perplessità, egli ritiene comunque opportuno mantenere siffatto organo di consulenza tecnico-scientifica.

Un'altra questione di particolare rilievo è quella sollevata dal senatore Roberto Napoli circa l'inopportunità della previsione di cui al comma 3 dell'articolo 3, relativa all'obbligo per le regioni di emanare un piano di organizzazione dei trapianti, e della preferibilità di una disciplina accentrata di tale materia.

Egli ritiene di non poter condividere tale impostazione; fermo restando, infatti, il compito del centro nazionale di fornire le opportune indicazioni circa i criteri da seguire, è evidente che spetta alle regioni l'emanazione di tale programma, che si deve armonizzare con la loro

più complessiva politica sanitaria, nè vale a ciò obiettare che talune regioni non hanno ancora realizzato i piani sanitari regionali, dal momento che questa va definita come una deficienza delle regioni stesse sulle quali grava una precisa responsabilità politica e un preciso dovere di superare rapidamente i loro ritardi.

Vi sono poi delle questioni molto delicate relative alle identificazione dei centri autorizzati ad effettuare i trapianti.

Una prima questione è quella relativa all'ammissibilità o meno dei centri privati accreditati all'effettuazione dell'attività di trapianto. Pur rendendosi conto dei gravi motivi che giustificano una preferenza per l'istituzione pubblica in una materia tanto delicata come quella dei trapianti, egli fa presente che, secondo quanto affermato da una ormai consolidata giurisprudenza, il sistema determinato dai decreti legislativi n. 502 del 1992 e n. 517 del 1993 ha sancito una completa parificazione tra le strutture accreditate, siano esse pubbliche o private.

Una soluzione a tale delicata questione deve quindi essere ricercata non nello stabilire a priori il monopolio della struttura pubblica, ma nell'identificare parametri per l'ammissibilità all'attività di trapianto estremamente rigorosi. Sulla base di tali parametri, del resto, si dovrà procedere ad una revisione e ad una contestuale riduzione dei centri attualmente autorizzati all'effettuazione dei trapianti che, come ricordato dalla senatrice Bernasconi, sono troppi e spesso effettuano un numero annuo di trapianti inferiore alla soglia minima richiesta per garantire la necessaria continuità professionale, e ciò molto spesso solo per soddisfare ambizioni professionali certo comprensibili ma non compatibili con il mantenimento di livelli ottimali di assistenza sanitaria.

Il relatore sottolinea in conclusione che il testo elaborato dal comitato ristretto, anche alla luce della discussione testè conclusa, appare come una valida base per la costruzione di un sistema dei prelievi e dei trapianti moderno ed efficiente.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI si associa alle considerazioni del relatore ed osserva che il testo elaborato dal comitato ristretto, a suo parere significativamente migliorativo di quello licenziato dal Senato nella scorsa legislatura, sembra in grado di rispondere all'esigenza di elevare lo standard numerico e qualitativo dei trapianti effettuati in Italia e di ricomporre ad unità le gravi differenze esistenti tra le varie aree del paese nello sviluppo di questa pratica chirurgica.

Il presidente CARELLA fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 13 di Martedì 10 dicembre prossimo.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 1996

**48ª Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*  
GIOVANELLI

*Intervengono il ministro dell'ambiente Ronchi, il sottosegretario di Stato per l'interno, con delega per il dipartimento della protezione civile, Barberi ed il sottosegretario di Stato ai lavori pubblici, Mattioli.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo per il recepimento delle direttive 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991, relativa ai rifiuti, 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi e 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 relativa agli imballaggi ed ai rifiuti di imballaggio (n. 35)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi degli articoli 1, 2, 36 e 38 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 e degli articoli 1, 3, 6 e 43 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Seguito dell'esame e rinvio)  
(R144 003, C13ª, 0001°)

Riprende l'esame del decreto legislativo in titolo, sospeso nella seduta del 12 novembre scorso.

Il relatore STANISCIÀ dà conto delle modifiche apportate al testo dello schema di parere da lui già illustrato, con le quali ha recepito gran parte delle osservazioni formulate nel corso del dibattito. Nel premettere che sul piano degli strumenti economici volti ad intervenire sui cicli produttivi non ha ritenuto di formulare osservazioni puntuali al di là degli indirizzi generali volti a rappresentare al Governo l'esigenza di intervenire sui meccanismi spontanei del mercato, fa presente che una serie di indicazioni puntuali sono state da lui individuate in una parte aggiunta allo schema di parere come inizialmente formulato. In particolare, si propone di evitare, all'articolo 3 e nelle altre parti del decreto ove ricorrano, l'uso delle dizioni «pretrattamento» e «preselezione» ed utilizzare invece le parole «trattamento» e «selezione» definendone anche più chiaramente il significato; sempre all'articolo 3, si segnala l'opportunità di definire l'intermedio di lavorazione e precisare cosa si intenda per luogo di produzione il quale, per i soggetti pubblici o privati che instal-

lano e gestiscono anche indirettamente impianti per l'erogazione di beni e servizi di interesse pubblico o svolgono servizi di manutenzione per una utenza diffusa, deve comunque intendersi come costituito dall'area operativa territoriale. Con riferimento all'articolo 5, viene prospettata l'esigenza di ampliare l'ambito delle esclusioni comprendendovi i materiali naturali provenienti da attività di scavo, dragaggio o simili, i rifiuti destinati al recupero raccolti e trasportati da organismi senza fini di lucro, i prodotti che costituiscono intermedi di lavorazione (ad esempio piombo grezzo, ghisa, calcare e coke da carbone), i cascami e sottoprodotti tessili che costituiscono una vera e propria materia prima o sono oggetto di un commercio consolidato. All'articolo 7, sarebbe opportuno aggiungere che le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano qualora non vengano rispettate le condizioni previste per il deposito temporaneo nell'ambito dell'articolo 3; sarebbe altresì utile riformulare il comma 3 dell'articolo 10 in modo da favorire l'attivazione di impianti di incenerimento con recupero di energia, senza vincolo della selezione e del trattamento dei rifiuti ma con il rispetto di parametri di efficienza termica e dei limiti relativi alle emissioni in atmosfera. Oltre a taluni aggiustamenti all'articolo 14, si propone di aggiungere all'articolo 16 che, qualora il comune non possa recuperare la spesa affrontata, quest'ultima deve essere interamente coperta dalla regione nonchè, all'articolo 19, una serie di disposizioni volte a definire meglio le funzioni e le competenze provinciali. Le osservazioni riferite all'articolo 20 sono volte a permettere una più compiuta informazione ai comuni perchè attivino gli strumenti necessari al controllo, ai fini di tutela dell'ambiente e della salute pubblica, delle operazioni relative ai rifiuti che saranno effettuate sul territorio comunale. Si suggerisce poi di riformulare l'articolo 21 prevedendo che per l'attuazione degli obiettivi generali del decreto il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato, può stipulare accordi e contratti di programma aventi ad oggetto la sperimentazione di processi produttivi idonei a prevenire o ridurre la produzione di rifiuti e la loro pericolosità, la sperimentazione di prodotti progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantità dei rifiuti e i rischi da inquinamento, la sperimentazione di attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero, lo sviluppo di tecniche appropriate per la riduzione e l'eliminazione dei rifiuti; tali accordi di programma sono finanziati attraverso le risorse di cui al programma triennale di tutela dell'ambiente e vengono definiti sulla base di un quadro di riferimento per la politica nazionale dei rifiuti formulati dal Ministero dell'ambiente, avvalendosi dell'ANPA. Anche l'articolo 22 dovrebbe essere riformulato prevedendo che le regioni provvedano alla raccolta e all'aggiornamento dei dati, all'elaborazione e all'aggiornamento permanente di obiettivi di azione, alla definizione e al permanente aggiornamento di un quadro di riferimento regionale per il conseguimento degli obiettivi del decreto, tenendo conto del quadro di riferimento nazionale di cui all'articolo 21; le regioni definiscono con propria legge vincoli e criteri per l'individuazione di zone idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento, riciclo e recupero (tenendo conto della necessità di tutelare le aree di particolare pregio ambientale o già sottoposte a vincoli, della densità abitativa, dei carichi inquinanti), nonchè i piani per la bonifica delle aree inquinate. Nell'ambito dell'articolo 23 dovrebbe preve-

dersi un criterio di flessibilità nell'individuazione dei limiti degli ambiti territoriali, attribuire alle istituzioni già esistenti il compito di organizzare la realizzazione e la gestione degli impianti, riconoscere ai comuni la possibilità di realizzare, in forma singola o associata, impianti di recupero, riciclo e smaltimento. Il Governo dovrebbe poi chiarire, con riferimento all'articolo 26, per quali impianti si richiede la VIA e prevederla eventualmente per i soli progetti relativi ad impianti di incenerimento, trattamento chimico e stoccaggio a terra di rifiuti già classificati come «tossici e nocivi». All'articolo 36 sarebbe opportuno aggiungere che le regioni e i comuni possono stipulare convenzioni con cooperative sociali e loro consorzi; all'articolo 37 andrebbe aggiunta l'indicazione della percentuale minima e massima del recupero e del riciclo e, nell'ambito di quest'ultimo, quella minima per ogni materiale; nell'ambito dell'articolo 38, occorrerebbe sostituire il comma 7 in modo da istituire una tassa sulle discariche tale da indurre i comuni ad effettuare la raccolta differenziata, prevedere la nomina di un commissario *ad acta* nel caso di inadempienza del comune e stabilire che i comuni possano trattare con i consorzi che ritirano i prodotti della raccolta differenziata. Relativamente agli articoli 39 e 40, sarebbe senz'altro opportuno individuare con maggiore precisione i soggetti che devono partecipare ai consorzi e con quali funzioni e responsabilità, i rapporti tra i consorzi e l'organismo di cui all'articolo 40, nonché i compiti ed i poteri di tale organismo. Il Governo deve tener conto che interessati al processo di gestione degli imballaggi e dei rifiuti sono i produttori, gli operatori commerciali, i consumatori ed i comuni e che quindi dai loro interessi economici e culturali dipende il successo della raccolta, del recupero e del riciclo; è necessario pertanto che tutti gli interessati alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio siano coinvolti nei processi decisionali con pari poteri, anche se con responsabilità diverse e, parimenti, che l'organismo di coordinamento dei consorzi sia composto dai rappresentanti dei consorzi di filiera da un lato e dai rappresentanti degli utilizzatori dall'altro; occorre poi stabilire la forma di adesione delle diverse componenti interessate, la loro partecipazione finanziaria, gli eventuali interventi sostitutivi in caso di inadempienza di una o più parti, le garanzie e le sanzioni.

Nel concludere, il relatore formula delle raccomandazioni finali al Governo perchè nel testo del decreto legislativo siano previste sanzioni pesanti per coloro che trattano rifiuti provenienti da traffici illeciti, perchè sia consentito e favorito il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti inerti previa selezione, sia meglio determinato il significato di «deposito temporaneo», sia semplificato il sistema autorizzativo, siano previste agevolazioni procedurali e autorizzative per le imprese che adottano sistemi volontari di gestione della qualità, sia previsto l'utilizzo di metodologie di valutazione del ciclo di vita dei prodotti per modulare le gerarchie tra gli imballaggi e tra le diverse metodologie di smaltimento, sia preso in considerazione l'inserimento nell'allegato A del decreto di cartucce per stampanti ad aghi ed a getto, sia stabilito che i comuni siano sempre informati di quanto avviene nel proprio territorio.

Il presidente GIOVANELLI, rilevata la complessità dello schema di parere illustrato, riferibile a norme del decreto raggruppabili per parti

aventi una propria autonomia, propone che ne vengano poste separatamente ai voti le parti omogenee.

Il ministro RONCHI, nell'aderire a tale proposta, specifica che le parti omogenee potrebbero essere da un lato le singole proposte di modifica, dall'altro le considerazioni generali; a loro volta, queste ultime sarebbero da dividersi tra le seguenti: osservanza della delega e cicli produttivi; pianificazione, presunto accentramento, sistema autorizzativo e controlli; tariffa; sanzioni e norme transitorie.

Il senatore MANTICA, nel confermare il giudizio sostanzialmente contrario del Gruppo di Alleanza nazionale allo schema di decreto, giudica superfluo diversificare il voto per parti; peraltro, si rimette alla volontà della Commissione su tale decisione procedurale. In merito, il senatore SPECCHIA rileva l'estrema irrivalenza dell'intervento del rappresentante del Governo, che su tale tipo di decisioni dovrebbe rimettersi senza meno alla volontà della Commissione.

Il senatore LASAGNA conviene con le considerazioni testè esposte, ravvisando nel testo dello schema di decreto una grave forma di incuria nei confronti dei destinatari finali delle sue previsioni normative, ossia quei cittadini che in altre parti d'Europa sarebbero riconosciuti come titolari di un fondamentale diritto all'informazione.

Il senatore POLIDORO conviene con la proposta di procedere per parti separate.

Anche il senatore VELTRI si dichiara favorevole alla proposta del Presidente, giudicandone favorevolmente le potenzialità di arricchimento del testo finale del parere mediante un'articolazione maggiore del contraddittorio politico sulle singole parti.

Il senatore CARCARINO conviene con la proposta di procedere per parti separate, giudicandola implicita nelle determinazioni procedurali già assunte dalla Commissione nelle precedenti sedute. Dissente il senatore SPECCHIA, secondo cui la questione è stata sempre sinora lasciata impregiudicata: in proposito solo il gruppo di lavoro informale aveva espresso opinioni, le quali evidentemente non vincolano la Commissione.

Il senatore BORTOLOTTO concorda con la modalità di votazione proposta dal Presidente, ma giudica limitativo degli sviluppi del dibattito considerare l'attuale fase come meramente propedeutica alla votazione: essendovi un nuovo schema di parere, occorrerebbe consentire su di esso la riapertura della discussione. Conviene il senatore LASAGNA.

Il presidente GIOVANELLI replica agli intervenuti ricordando che la discussione generale si è già svolta, in riferimento allo schema di decreto presentato dal Governo, e che successivamente la Presidenza ha ritenuto di ammettere anche lo svolgimento di dibattiti sulle proposte del relatore, quando funzionali alla sua preannunciata rielaborazione dello

schema di parere. Trattandosi però stavolta non di un nuovo parere, ma di una sua riformulazione alla luce dei suggerimenti già pervenuti dai Gruppi al relatore, ed approssimandosi il termine finale di espressione del parere (già prorogato dalla Presidenza del Senato ed insuscettibile di nuove proroghe), la Presidenza della Commissione non ravvisa altro esito procedurale possibile che il passaggio alla votazione dello schema di parere. Ciò nondimeno, è evidente che le dichiarazioni di voto potranno offrire suggerimenti al relatore che, se lo ritiene, potrebbe recepirli modificando all'uopo il testo in votazione.

La Commissione conviene quindi, con il voto contrario del senatore Bortolotto e con l'astensione del senatore Lasagna, sulla proposta di votazione per parti separate dello schema di parere presentato dal relatore, rimettendo al Presidente il giudizio di omogeneità sulle parti del testo aventi una propria autonomia.

Il seguito dell'esame è rinviato alla seduta notturna.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

#### **49ª Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente*  
GIOVANELLI

*Interviene il Ministro dell'ambiente Ronchi.*

*La seduta inizia alle ore 20,50.*

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo per il recepimento delle direttive 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991, relativa ai rifiuti, 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi e 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 relativa agli imballaggi ed ai rifiuti di imballaggio (n. 35)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 1, 2, 36 e 38 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 e degli articoli 1, 3, 6 e 43 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Seguito dell'esame e rinvio)  
(R144 003, C13ª, 0001°)

Riprende l'esame del decreto legislativo in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana.

Il presidente GIOVANELLI pospone la votazione del dispositivo al termine delle votazioni concernenti le singole proposte cui è condiziona-



to il parere favorevole. Si passa quindi alla votazione del capitolo «Osservanza della delega» dello schema proposto dal relatore.

Il senatore MANTICA preannuncia voto contrario sull'intero capitolo.

Il senatore BORTOLOTTO chiede che si voti separatamente la parte di tale capitolo volta a sopprimere gli articoli 46 e 53 dello schema di decreto; a tale proposta preannuncia voto contrario, così come la senatrice SQUARCIALUPI.

Il senatore POLIDORO conviene, a nome del Gruppo popolare, con la posizione espressa dal senatore Bortolotto.

Il presidente GIOVANELLI pone ai voti il capitolo «Osservanza della delega» eccettuata la proposta soppressiva degli articoli 46 e 53.

Conviene la Commissione.

Il presidente GIOVANELLI pone ai voti la proposta soppressiva degli articoli 46 e 53 dello schema di decreto.

Conviene a maggioranza la Commissione.

Si passa alla votazione del capitolo «Cicli produttivi e strumenti economici per intervenire sugli stessi» dello schema di parere del relatore.

Il senatore MANTICA annuncia il voto contrario del proprio Gruppo, giudicando l'impostazione del capitolo non conforme allo spirito della direttiva comunitaria ed eccessivamente incentrato sulla privativa comunale.

Il senatore BORTOLOTTO invita il relatore ad evitare formulazioni che contengano esplicitamente un impegno al Governo; il relatore STANISCIÀ non ritiene di accedere a tale invito.

Il ministro RONCHI concorda con il capitolo in votazione, ma auspica che si precisi che gli accordi di programma possano già prevedere la modifica dei cicli produttivi, nonchè che il costo della raccolta di imballaggi e del loro recupero sia a carico dei consorzi.

A seguito di interventi del presidente GIOVANELLI e del senatore MANTICA, il relatore si riserva di introdurre modifiche, nel senso richiesto dal Governo, in altre parti dello schema di parere.

La Commissione conviene a maggioranza sul capitolo «Cicli produttivi e strumenti economici per intervenire sugli stessi» dello schema di parere del relatore.

Si passa al capitolo «Pianificazione e competenze di Stato, regioni, province e comuni».

Il senatore MANTICA annuncia il voto favorevole di Alleanza nazionale, invitando a precisare il riferimento ai consorzi e richiamare la legge n. 142 del 1990.

A tali richieste aderisce il relatore STANISCIA, che modifica anche il riferimento agli *standards* tecnici su richiesta del senatore BORTOLOTTO.

Il ministro RONCHI, preso atto che il piano nazionale aveva assunto una non voluta valenza di strumento urbanistico, conviene sulla necessità di regolare più opportunamente la materia, evidenziata nel capitolo proposto dal relatore. Auspica che il ruolo delle province, nella definizione di ambiti ottimali flessibili, non sia disatteso: ne suggerisce la menzione espressa nel testo.

Il relatore STANISCIA si riserva di aderire a tale ultimo suggerimento nella proposta di modifica dell'articolo 23.

La Commissione conviene all'unanimità sul capitolo «Pianificazione e competenze di Stato, regioni, province e comuni» dello schema proposto dal relatore.

Si passa alla votazione del capitolo «Accentramento dei poteri».

Il senatore MANTICA, dopo aver ottenuto un chiarimento dal relatore in merito al potere autorizzativo delle province, annuncia il voto favorevole della sua parte politica.

Il ministro RONCHI fa presente che il decreto legislativo non può che rispettare le competenze istituzionali previste dalle leggi vigenti, per cui suggerisce al relatore di precisare che i poteri di autorizzazione sulle attività di recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti vengono esercitate dalle province su delega delle regioni; suggerisce altresì di limitarsi a prevedere un'attiva partecipazione dei comuni alle scelte che riguardano insediamenti sul proprio territorio.

Il presidente GIOVANELLI propone di modificare il titolo del capitolo sostituendo la parola «Accentramento» con la parola «Decentramento».

Il relatore accoglie i suggerimenti del Ministro e del Presidente.

La Commissione conviene quindi all'unanimità sul capitolo in esame, come testè riformulato dal relatore.

Si passa al capitolo «Sistema autorizzativo farraginoso».

Il presidente GIOVANELLI propone di sopprimere dal titolo la parola «farraginoso».

Il senatore MANTICA, nell'annunciare l'astensione del proprio Gruppo, esprime l'avviso che sul piano del sistema autorizzativo non ci

si può che limitare a suggerire al Governo di rendere il testo del decreto più conforme al principio di snellimento procedurale sancito a livello comunitario; evidentemente il decreto legislativo non potrebbe costituire la sede più idonea per realizzare modifiche sostanziali dell'assetto amministrativo vigente.

Il senatore BORTOLOTTO esprime perplessità in merito alle osservazioni dello schema di parere del relatore relative agli articoli 27 e 28.

Il ministro RONCHI, nel convenire sull'opportunità di esplicitare una norma transitoria riguardo ai rifiuti già classificati come «pericolosi», precisa che il sistema deliberativo di cui agli articoli 26 e 27 riguarda due oggetti ben distinti che sono da una parte l'autorizzazione a costruire l'impianto, dall'altra l'autorizzazione all'esercizio di attività di trattamento dei rifiuti che possono anche non richiedere l'utilizzo di impianti. Nel far presente poi che, a differenza del procedimento di autorizzazione, l'iscrizione non ha carattere discrezionale, ricorda che la direttiva comunitaria è esplicita nel vietare il ricorso all'autocertificazione nel caso di smaltimento di rifiuti pericolosi. Rappresenta infine alla Commissione la difficoltà tecnica di pervenire ad un unico albo.

Il relatore STANISCIA ribadisce l'opportunità di unificare le procedure di cui agli articoli 26 e 27.

La Commissione conviene a maggioranza su tale capitolo, dopo che il relatore ne ha riformulato il titolo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 22,10.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 1996

*Presidenza del Presidente*  
Francesco STORACE

*La seduta inizia alle ore 13.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*  
(R033 004, B60<sup>a</sup>, 0009<sup>o</sup>)

Il Presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la presente seduta sarà trasmessa con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*  
(A008 000, B60<sup>a</sup>, 0004<sup>o</sup>)

Il Presidente Francesco STORACE dà conto alla Commissione di una lettera del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, prof. Francesco Paolo Casavola, nella quale si esprimono considerazioni su una eccessiva offerta di comunicazione politica nelle trasmissioni RAI che non rientrano nella categoria dei notiziari, e si auspica che la RAI, per il carattere di esemplarità che assumono i suoi comportamenti, non indulga a forme in grado di alterare l'equilibrio della comunicazione politica, anche in vista delle elezioni amministrative del 17 novembre 1996, e delle successive elezioni «suppletive» per il Senato.

Informa inoltre che il Presidente del consiglio di amministrazione della RAI, prof. Vincenzo Siciliano, con lettera del 5 novembre scorso ha confermato che il documento, già trasmesso alla Commissione, denominato «documento di linee editoriali approvato dal Consiglio d'amministrazione l'8 agosto 1996» costituisce il Piano editoriale, la cui redazione è formalmente prevista dalla legge 25 giugno 1993 n. 206.

Informa inoltre la Commissione che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta di venerdì 15 novembre scorso, ha convenuto con la sua proposta, assunta in sede di organizzazione dei lavori della Commissione, di prevedere che per il futuro le discussioni della Commissione stessa relative a questioni specifiche siano introdotte da un relatore, nominato dal presidente. A tale criterio si atterrà

quindi d'ora in poi, ed in ottemperanza a tale criterio ha già provveduto a nominare i relatori per il tema della pubblicità occulta nelle trasmissioni RAI e per quello della radiofonia, nelle persone, rispettivamente, del senatore Semenzato e del deputato Romani.

*DISCUSSIONE SUL TEMA DEL PLURALISMO NEL SERVIZIO PUBBLICO RADIO-TELEVISIVO: ESAME DI UNA RISOLUZIONE*  
(R050 001, B60°, 0003°)

Il Presidente Francesco STORACE comunica che è stata presentata la seguente proposta di risoluzione:

«La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

preso atto del fermo richiamo istituzionale del Garante per la radiodiffusione e l'editoria nei confronti della RAI in tema di mancato rispetto del pluralismo;

valutati, in questa ottica, i dati diffusi dall'Osservatorio di Pavia; ribadita la necessità di una maggiore corrispondenza dei programmi radiotelevisivi al pluralismo politico, culturale e sociale del Paese;

constatato che quella corrispondenza in più occasioni è venuta meno,

impegna

gli organi dirigenti della RAI - Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale - a riformulare le linee del proprio piano editoriale, ed eventualmente gli attuali assetti di reti e testate, al fine di garantire quella condizione di oggettiva parità fra le diverse posizioni politiche, sociali e culturali del Paese che corrisponde ai doveri di servizio pubblico».

1.

FOLLINI

Comunica altresì che sono oggi pervenute le seguenti due ulteriori proposte di risoluzione:

«La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi,

considerato

che il pluralismo interno costituisce la ragione legittimante del servizio pubblico radiotelevisivo;

che esso si realizza - secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale - dando voce, attraverso una informazione completa, obiettiva, imparziale ed equilibrata, al maggior numero possibile di opinioni, tendenze, correnti di pensiero politiche, sociali e culturali presenti nella società, onde agevolare la partecipazione dei cittadini allo sviluppo sociale e culturale del Paese;

che tali principi costituiscono il contenuto ineliminabile e vincolante della linea politico-editoriale delle testate giornalistiche del servizio pubblico, conseguentemente sottratto all'influenza delle personali opinioni politiche dei soggetti via via investiti della responsabilità di attuare tale linea;

che il rispetto della completezza dell'obiettività deve risultare evidente anche nelle modalità della comunicazione radiotelevisiva del servizio pubblico, la quale se da un lato deve risultare non aprioristicamente condizionata dalle opinioni e dai comportamenti dei detentori del potere politico del momento, dall'altro deve rifuggire, nei comportamenti di quanti sono chiamati a collaborare all'informazione giornalistica del servizio pubblico, da atteggiamenti faziosi e di esasperato protagonismo individuale;

che, al pari, i principi sopra ricordati vincolano anche le strutture non giornalistiche della società concessionaria pubblica, nel senso che la complessiva programmazione di essa, dovendo tendere allo sviluppo sociale e culturale del Paese, deve dare un adeguato spazio, anche nelle ore di maggiore ascolto, alle varie tendenze culturali e artistiche che hanno segnato l'evoluzione della civiltà e, in particolare, lo sviluppo del nostro Paese;

viste le osservazioni del Garante per la radiodiffusione e l'editoria e il dibattito critico che si è sviluppato attorno all'osservanza dei principi del pluralismo radiotelevisivo

impegna

gli organi della Rai a che tali indirizzi siano puntualmente osservati, con effetto immediato, da tutte le strutture della società concessionaria del servizio pubblico e a verificare costantemente la rispondenza del piano editoriale ai summenzionati indirizzi».

2.

FALOMI, MONTICONE, ZILIO, GIULIETTI

«La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

preso atto delle proteste che parecchie forze politiche e numerosi parlamentari hanno indirizzato alla stessa Commissione riguardo all'informazione politica offerta dalla Rai, accusata di parzialità;

letto il richiamo al rispetto del pluralismo recentemente rivolto alla Rai dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

verificato che i dati dell'Osservatorio di Pavia, che pur vanno interpretati alla luce delle necessità informative, evidenziano uno squilibrio quantitativo nella rappresentazione delle coalizioni e delle forze che le compongono;

considerato che il pluralismo è ragione stessa di legittimazione del servizio pubblico radiotelevisivo,

impegna

gli organi dirigenti della Rai - Consiglio di amministrazione e Direttore Generale - a integrare con urgenza le linee del proprio piano editoriale con una direttiva rigorosa e vincolante sul rispetto del plurali-

simo politico, culturale e sociale, e ad assumere i conseguenti provvedimenti qualora tali indirizzi venissero violati e

auspica

che chi lavora in Rai, ai diversi livelli di responsabilità, contribuisca con il proprio impegno a fare del servizio pubblico radiotelevisivo una realtà dalla parte di tutti i cittadini, presenza insostituibile nel panorama comunicativo del paese».

3.

PAISSAN, SEMENZATO

Dichiara quindi aperta la discussione generale su tali argomenti, proponendo – e la Commissione unanimemente vi concorda – che ciascun componente limiti a dieci minuti la durata del proprio intervento.

Il deputato Marco FOLLINI rappresenta il disagio di tutto il Polo per le libertà per le ultime vicende che hanno caratterizzato la programmazione della RAI, le quali testimoniano uno squilibrio già evidenziato dai dati dell'Osservatorio di Pavia, e cresciuto negli ultimi giorni anche per effetto di episodi specifici. Tra questi, ricorda l'intervista al Ministro per la solidarietà sociale, on. Livia Turco, nel corso di «Domenica In»; la «differita» del tragico incontro di *boxe* nel quale ha perso la vita il pugile De Chiara; l'informazione «dolciastra» fornita sul caso delle dimissioni del Ministro Di Pietro. Con la risoluzione da lui proposta intende reagire a tale stato di crisi, chiedendo alla RAI di riformulare conseguentemente il proprio piano editoriale.

La Commissione deve infatti darsi in questa circostanza due obiettivi: il primo, da conseguire a breve termine, deve essere riferito ai rapporti tra la Commissione ed il Consiglio di amministrazione della RAI, il quale non sembra avere colto il senso di alcuni dibattiti tenutisi in Commissione. Il secondo obiettivo, da conseguire a medio termine, è quello della redazione di indirizzi rivolti alla società concessionaria, i quali indichino dati ed obiettivi il più possibile certi per la programmazione dell'azienda, e che parimenti riveste carattere di urgenza. Il documento che oggi presenta all'attenzione della Commissione intende avere, pertanto, una funzione soprattutto propedeutica, nel senso di facilitare l'incardinarsi di un dibattito sul tema del pluralismo nella RAI.

Il senatore Antonio FALOMI sottolinea che il documento del quale è primo firmatario intende individuare i contenuti di massima di un possibile indirizzo, ed in tal modo superare le sottolineature polemiche che hanno fatto seguito ad episodi – quali quelli richiamati prima – sui quali vi sono indubbiamente stati problemi, ma che sono stati esasperati nella loro portata oltre ogni giusto limite.

Riferendosi specificamente all'intervista del Ministro della solidarietà sociale nella trasmissione «Domenica in», trasmessa in concomitanza con lo svolgimento di elezioni amministrative, alle quali era interessata una pur piccola parte del corpo elettorale, sottolinea la necessità di interpretare correttamente la normativa che disciplina tali circostanze. Essa è stata più volte in passato soggetta ad interpretazioni differen-

ti: si è difatti spesso fatto riferimento alla circostanza che le elezioni amministrative riguardassero, o non riguardassero, la totalità o una parte notevole dell'elettorato nazionale, e del resto, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, nel disciplinare con proprio provvedimento la campagna elettorale per le elezioni della scorsa domenica, ha fatto riferimento alla limitata rilevanza territoriale delle consultazioni stesse.

Anche la lettura dei dati dell'Osservatorio di Pavia deve tenere conto di fattori contingenti, che possono conferire differente significato a dati di formale squilibrio nella rappresentanza delle varie forze politiche. I dati relativi alla presenza della Lega Nord nel mese di settembre, per esempio, saranno stati sicuramente gonfiati dalla presenza di notizie relative a specifici fatti accaduti in quel periodo. Parimenti, da sempre, circa il 30 per cento del tempo disponibile è dedicato ad informazione relativa al Governo, che è un soggetto istituzionale, e che non può vedere attribuito il suo tempo al computo del tempo riservato alle forze di maggioranza, benchè sul tema della rappresentanza dei soggetti istituzionali si dovrebbero definire con maggiore chiarezza i criteri di principio. Nel mese di ottobre, peraltro, il tempo di «attenzione» dedicato alle forze della maggioranza è risultato pari al 23,3 per cento, e quello dedicato alle forze del Polo al 23,8 per cento, evidenziando in tal modo una sostanziale parità tra i due schieramenti, solo in parte intaccata da uno squilibrio di circa 5 punti percentuali in favore delle forze dell'Ulivo (circa il solo «tempo gestito direttamente»). Anche tale circostanza, tuttavia, si spiega in ragione dei dissensi interni alla maggioranza recentemente riscontrati sulla manovra finanziaria.

Conclusivamente, ritiene che la lettura dei dati dell'Osservatorio di Pavia dovrebbe essere depurata dall'influenza che hanno notizie specifiche, e ciò potrebbe avvenire se i dati stessi fossero computati in riferimento ad un arco di tempo ragionevole, più prolungato dell'attuale.

Il Presidente Francesco STORACE conferma in proposito l'opportunità di definire quali siano i soggetti «istituzionali», per i quali l'attenzione nei notiziari dovrebbe essere scomputata dalla ripartizione relativa all'attenzione per le singole forze politiche (è avvenuto difatti che il tempo riferito a fatti riguardanti il presidente della regione Campania sia stato imputato alla parte politica di appartenenza del Presidente stesso). Fa quindi presente che l'articolo 12 del provvedimento del Garante prescrive, in ottemperanza alle disposizioni di legge, comportamenti del tutto diversi da quelli che sembrerebbero possibili in base al tenore dell'intervento appena ascoltato.

Il deputato Mauro PAISSAN fa presente che il recente caso dell'intervista del Ministro per la solidarietà sociale a «Domenica In» integra una violazione sia della legge, sia del provvedimento del Garante cui si è fatto prima riferimento: questa stessa Commissione esaminò il problema dell'applicabilità della normativa generale anche alle elezioni amministrative parziali, nella passata legislatura, e si convenne allora - in conformità con quanto ebbe modo di far presente l'allora Garante per la radiodiffusione e l'editoria, il prof. Santaniello - che per quanto ragionevoli potessero risultare alcuni dubbi circa l'opportunità di un precetto di legge così generalizzato, tuttavia le limitazioni della propaganda eletto-



rale non potevano non considerarsi estese alle reti radiotelevisive nazionali, pur in occasione di consultazioni elettorali limitate.

Del resto, anche la Commissione avrebbe dovuto attivarsi e dettare le proprie specifiche prescrizioni alla concessionaria pubblica per regolamentare la propaganda per le elezioni della scorsa domenica, così come prevede l'articolo 1 della legge n. 515 del 1993.

Indubbiamente i dati dell'Osservatorio di Pavia evidenziano uno squilibrio nello spazio di attenzione attribuito alle varie forze politiche: la Commissione è stata in proposito destinataria di numerosissime proteste, e ad esse si è aggiunto il richiamo del Garante per la radiodiffusione e l'editoria. La soluzione del problema da esse posto comporta, a suo avviso, la necessità di integrare il Piano editoriale della Rai con norme specifiche riguardanti il pluralismo, che abbiano carattere vincolante, nonchè con un invito direttamente rivolto ai lavoratori della Rai. In tal senso è la proposta di risoluzione della quale egli è primo firmatario.

Il Presidente Francesco STORACE, in riferimento all'ultimo intervento, ricorda che per prassi costante la Commissione ha dettato disposizioni relative a Tribune nazionali ed alla propaganda elettorale riferita ad elezioni amministrative, solo allorchè queste hanno interessato una percentuale dell'elettorato nazionale superiore al trenta per cento.

Il deputato Elio VITO, intervenendo sull'ordine dei lavori ai sensi dell'articolo 41 del regolamento della Camera, propone di porre direttamente in votazione le tre proposte di risoluzione presentate, sui contenuti delle quali si registra una significativa convergenza dei gruppi, che deve essere tempestivamente colta.

Il senatore Antonio FALOMI, intervenendo sull'ordine dei lavori ai sensi dell'articolo 41 del regolamento della Camera, condivide l'intendimento del deputato Vito, ma sottolinea che sarebbe opportuna la redazione di un testo unificato delle tre risoluzioni, sulle quali la Commissione deve pronunciarsi.

Il presidente Francesco STORACE ritiene che la Commissione debba per il momento proseguire il proprio dibattito, in attesa che siano verificate le condizioni per eventualmente pervenire ad un unico testo.

Il deputato Rinaldo BOSCO conviene con quanto tutti ormai riconoscono, che, cioè, non esiste correttezza nell'informazione pubblica. I notiziari della RAI sembrano ciascuno la copia dell'altro; i giornalisti appaiono impreparati, o sposano tesi preconcepite, come evidenzia lo straordinario «supporto» dato alla visita a Roma del leader cubano Fidel Castro. Il servizio pubblico è oramai un servizio di regime, che ha indubbiamente violato le disposizioni della legge n. 515 del 1993, come dimostra il caso più volte citato dell'intervista al Ministro Livia Turco. Tutto ciò ha comportato un clima di esasperazione, specie nel settentrione d'Italia, dove un giornalista del TG 3 è stato, domenica scorsa, offeso da manifestanti della Lega: si duole di tale episodio, ma non può fare a meno di ricordarne i presupposti remoti, evidenziati anche dai

dati dell'Osservatorio di Pavia, che pure dovrebbero essere meglio interpretati, in particolare tenendo conto dell'indice di ascolto che caratterizza ogni fascia oraria di trasmissione. Se si tenesse conto solo di ciò, il 7 per cento di presenza nelle trasmissioni attribuite alla Lega Nord si ridurrebbe di molto.

Il senatore Stefano PASSIGLI, intervenendo sull'ordine dei lavori ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento della Camera, dopo aver sottolineato che, a suo avviso, la Commissione non aveva un obbligo giuridico di redigere provvedimenti per le elezioni amministrative parziali del 17 novembre scorso (la continuità dei pronunciamenti e dei criteri della Commissione emerge difatti dai testi precedentemente approvati), fa presente che potrebbero essersi verificate le condizioni per l'approvazione di una risoluzione comune, e propone che la seduta sia sospesa.

Il Presidente Francesco STORACE sospende quindi la seduta.

*(La seduta, sospesa alle 14, riprende alle 14,45).*

Il Presidente Francesco STORACE informa che è stata presentata una proposta di risoluzione, da parte di tutti i firmatari delle tre proposte presentate precedentemente, che risulta del seguente tenore:

«La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi,

preso atto delle proteste che diverse forze politiche e numerosi parlamentari hanno indirizzato alla stessa Commissione riguardo all'informazione politica offerta dalla Rai, accusata di parzialità;

verificato che i dati dell'Osservatorio di Pavia, che pur vanno interpretati alla luce delle necessità informative e su archi di tempo adeguati, evidenziano uno squilibrio quantitativo nella rappresentazione delle coalizioni e delle forze che le compongono;

viste le osservazioni del Garante per la radiodiffusione e l'editoria

considerato

che il pluralismo interno costituisce la ragione legittimante del servizio pubblico radiotelevisivo;

che esso si realizza - secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale - dando voce, attraverso una informazione completa, obiettiva, imparziale ed equilibrata, al maggior numero possibile di opinioni, tendenze, correnti di pensiero politiche, sociali e culturali presenti nella società, onde agevolare la partecipazione dei cittadini allo sviluppo sociale e culturale del Paese;

che tali principi costituiscono il contenuto ineliminabile e vincolante della linea politico-editoriale delle testate giornalistiche del servizio pubblico, conseguentemente sottratto all'influenza delle personali opinioni politiche dei soggetti via via investiti della responsabilità di attuare tale linea;

che il rispetto della completezza e dell'obiettività deve risultare evidente anche nelle modalità della comunicazione radiotelevisiva del servizio pubblico, la quale se da un lato deve risultare non aprioristicamente condi-

zionata dalle opinioni e dai comportamenti dei detentori del potere politico del momento, dall'altro deve rifuggire, nei comportamenti di quanti sono chiamati a collaborare all'informazione giornalistica del servizio pubblico, da atteggiamenti faziosi e di esasperato protagonismo individuale;

che, al pari, i principi sopra ricordati vincolano anche le strutture non giornalistiche della società concessionaria pubblica, nel senso che la complessiva programmazione di essa, dovendo tendere allo sviluppo sociale e culturale del Paese, deve dare un adeguato spazio, anche nelle ore di maggiore ascolto, alle varie tendenze culturali e artistiche che hanno segnato l'evoluzione della civiltà e, in particolare, lo sviluppo del nostro Paese;

impegna

gli organi dirigenti della Rai - Consiglio di amministrazione e Direttore Generale - a formulare con urgenza una direttiva rigorosa e vincolante sul rispetto del pluralismo politico, culturale e sociale, e ad assumere i conseguenti provvedimenti qualora tali indirizzi venissero violati e

auspica

che chi lavora in Rai, ai diversi livelli di responsabilità, contribuisca con il proprio impegno a fare del servizio pubblico radiotelevisivo una realtà dalla parte di tutti i cittadini, presenza insostituibile nel panorama comunicativo del Paese».

4. FOLLINI, FALOMI, MONTICONE, ZILIO, GIULIETTI, PAISSAN, SEMENZATO

Chiede pertanto di conoscere se i firmatari delle precedenti risoluzioni n. 1, 2 e 3 le ritirino.

Il deputato Marco FOLLINI ritira la propria risoluzione n. 1, e preannuncia la presentazione di un emendamento alla risoluzione comune.

Il Presidente Francesco STORACE avverte che l'emendamento presentato dal deputato Follini è del seguente tenore:

*Alla parte dispositiva della risoluzione n. 4, al primo capoverso, dopo le parole «rispetto del pluralismo politico, culturale e sociale» aggiungere «di cui si riserva di verificarne l'attuazione».*

4.1. FOLLINI

Avverte altresì che è pervenuto il seguente emendamento:

*Alla parte dispositiva della risoluzione n. 4, al primo capoverso, dopo le parole «rispetto del pluralismo politico, culturale e sociale» aggiungere le seguenti «di cui la Commissione si riserva di verificare l'attuazione»; dopo la parola «qualora» sostituire le seguenti con «la direttiva stessa venisse violata».*

4.2. JACCHIA

Il senatore Antonio FALOMI, parlando anche a nome degli altri firmatari, ritira la propria risoluzione n.2, esprimendosi favorevolmente sugli emendamenti presentati.

Dopo che il deputato Mauro PAISSAN, anche a nome del senatore Semenzato, ha ritirato la propria proposta di risoluzione n. 3, il senatore Gian Guido FOLLONI nota che nel testo comune sono presenti anche elementi che potrebbero essere considerati di indirizzo alla RAI: ritiene che essi avrebbero trovato più propria collocazione in un atto di indirizzo successivo, ed auspica che il testo attuale possa essere modificato.

Il senatore Enrico JACCHIA rappresenta l'opportunità di convenire sul documento che è espressione oramai di tutta la Commissione, al quale ha riferito un emendamento.

Il deputato Giovanni BIANCHI rileva che i fatti degli ultimi giorni che hanno costituito l'occasione perchè la Commissione pervenisse a tale documento sono stati caratterizzati da un eccesso di polemiche; peraltro le scuse talvolta addotte dai protagonisti di tali fatti sono risultate più bizzarre della polemica stessa. Rappresenta quindi l'opportunità che la Commissione interpreti criticamente i dati dell'Osservatorio di Pavia, pervenendo così ad una sorta di «monitoraggio sul monitoraggio» che l'Osservatorio opera nei confronti dei programmi della RAI.

Il senatore Ombretta FUMAGALLI CARULLI, riservandosi di intervenire nuovamente al momento della distribuzione del testo scritto della risoluzione n. 4, rappresenta l'opportunità che l'impegno dichiarato a garanzia del pluralismo sia accompagnato dall'istituzione di un organo tecnico che garantisca la qualità dei programmi prodotti dalla RAI, distintamente per ciascuna tipologia di programma. Un simile organismo è istituito in molti ordinamenti stranieri, ove è appositamente deputato al controllo della qualità delle trasmissioni, servendosi di parametri differenti per ciascun settore. Nel nostro ordinamento esso dovrebbe riferire periodicamente alla Commissione sulla effettività e l'efficacia di tutte le misure, incluse le sanzioni, che la concessionaria del servizio pubblico assume per garantire la tutela effettiva del pluralismo nei suoi programmi. La Commissione potrebbe prevedere anche ora l'istituzione di un tale organo; preannuncia in proposito la presentazione di un suo emendamento.

Il presidente Francesco STORACE ritiene che la Commissione potrebbe servirsi direttamente dell'opera di un organismo analogo: la proposta potrebbe essere valutata nella sede di un prossimo Ufficio di presidenza, in modo da non ritardare nella giornata di oggi l'approvazione di una risoluzione.

Dopo che il senatore JACCHIA ha fatto presente che, se avesse preventivamente compreso che altri colleghi avrebbero allargato i loro interventi sino a menzionare questioni non direttamente attinenti al tema di volta in volta esaminato, avrebbe avuto a sua volta molte questioni da proporre, il senatore Pier Giorgio BERGONZI si dichiara in linea di principio favorevole alla proposta di risoluzione. La sua parte politica giudica negativamente

l'operato di questo consiglio di amministrazione: anche i dati dell'Osservatorio di Pavia evidenziano inoltre una discriminazione a danno dei politici di Rifondazione Comunista.

Nel dibattito odierno non sono tuttavia mancati elementi di strumentalità, specialmente da parte del Polo, che nell'attaccare la cattiva conduzione della concessionaria pubblica non dovrebbe trascurare il dato obiettivo dell'esplicito appoggio dato dalle principali reti private a talune forze politiche, in piena campagna elettorale. Sarebbe opportuno che nel testo della risoluzione comparisse un accenno a tali profili, sui quali si aspetta che il Garante intervenga con fermezza. Anche in riferimento alle elezioni di domenica scorsa, infatti, si domanda se le relative votazioni non siano state influenzate da questo atteggiamento delle reti private, in misura anche maggiore di quanto abbia potuto fare l'intervista del Ministro andata in onda nel corso di «Domenica In», che pure ha obiettivamente costituito una scelta errata. Ritiene in proposito che si dovrebbe riprendere l'abitudine di rendere noti anche i dati rilevati dall'Osservatorio di Pavia in riferimento alle radiotelevisioni private, come avveniva in passato.

Nel rappresentare l'urgenza che la Commissione pervenga tempestivamente all'elaborazione di un indirizzo di portata generale, fa presente che il suo gruppo intende rafforzare e potenziare nel miglior modo possibile l'attività del servizio pubblico radiotelevisivo, a tutela del pluralismo, ed a fronte dei tentativi strumentali di delegittimazione, implicita o esplicita, del servizio pubblico stesso, che ha colto in questi giorni.

Il deputato Paolo ROMANI si riconosce, in modo particolare, nella proposta di risoluzione che era stata presentata dal collega Follini: è evidente - il gruppo di Forza Italia ne è convinto - che ciò che avviene oggi nella RAI sia l'effetto di un'operazione degna del più autentico *spoils system*, ma proprio per tale ragione conviene con un testo che rappresenta comunque uno *stop* nei confronti della disparità di trattamento tra le forze politiche, che oggi si riscontra. L'attuale dirigenza della RAI deve porsi il problema del pluralismo.

L'approvazione del testo odierno non pregiudicherà ovviamente la facoltà della Commissione di affrontare tali problemi con un atto di indirizzo più completo. Per tali ragioni, benchè non senza sforzo, manifesta consenso al documento comune della Commissione.

Il deputato Diego MASI, nel manifestare consenso al testo in esame, si augura che esso possa essere approvato all'unanimità.

Il deputato Giuseppe GIULIETTI condivide alcune delle ragioni espresse dal senatore Bergonzi: egli avrebbe approntato una serie di emendamenti al testo della risoluzione proposta, ma, rendendosi conto che essa è l'espressione di un equilibrio faticosamente raggiunto, non li presenterà. Ovviamente tale risoluzione non può che intendersi come punto di partenza: è necessario impegnarsi per pervenire alla soluzione delle varie anomalie che caratterizzano il sistema radiotelevisivo, tra le quali quella rappresentata dal cosiddetto conflitto di interessi, e le numerose violazioni di norme compiute dagli operatori, che non vengono mai rilevate, costituiscono solo i casi più evidenti. Peraltro, la risoluzione odierna, oltre a rappresentare un punto di equilibrio (e dà atto al Presidente della Commissione di es-

seri adoprato per conseguirlo) può rappresentare anche un contributo alle riforme legislative di tale sistema, che nel frattempo si stanno discutendo in altre Commissioni del Parlamento.

In riferimento al tema del controllo della qualità delle trasmissioni, e degli strumenti idonei a valutarlo, ritiene che la questione debba essere affrontata in un diverso e più completo documento di indirizzo.

Il deputato Mario LANDOLFI si richiama alle considerazioni espresse dal collega Follini, anche per quanto riguarda la propedeuticità del documento odierno rispetto a testi più ampi. Questi si appalesano comunque necessari, anche in considerazione di episodi come quello dell'intervista più volte citata, al quale si accompagna la parziale informazione resa dalla RAI sulle manifestazioni tenutesi sabato 9 novembre (sia quella del Polo a Roma, sia quella di Rifondazione a Napoli). Ci si trova in una situazione di violazione generalizzata di regole, e sarà interessante valutare le prese di posizione in materia del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

Il presidente Francesco STORACE informa che è pervenuto il seguente emendamento:

*Alla risoluzione n. 4, alla parte dispositiva, dopo il primo capoverso aggiungere il seguente:*

«impegna altresì il consiglio di amministrazione della Rai ad istituire, a somiglianza delle esperienze straniere, un organo tecnico appositamente dedicato al controllo della qualità del prodotto che riferirà periodicamente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sulla effettività ed efficacia delle misure comminate e delle sanzioni irrogate».

4.3.

FUMAGALLI CARULLI, NOVI

Il senatore Ombretta FUMAGALLI CARULLI fa presente di essere disposta a ritirare l'emendamento presentato, considerando anche le insistenze perchè la seduta di oggi si concluda con la tempestiva approvazione di una risoluzione. Non può però non sottolineare che il nuovo testo di risoluzione redatto unitariamente rappresenta un insieme di ovvietà, che descrivono comportamenti ed obiettivi che la RAI dovrebbe già autonomamente perseguire. Inoltre, il tenore della parte dispositiva può comportare il rischio che, rappresentando un'indicazione per il futuro, sia intesa come una sanatoria per le irregolarità e le violazioni commesse in passato. È pertanto indispensabile che la RAI non intenda questo documento come una sanatoria; ed anche per tale motivo, nel ritirare l'emendamento n. 4.3, preannuncia la propria astensione circa la risoluzione che sta per essere votata, nonché la presentazione di una nuova risoluzione, che riporti i medesimi contenuti dell'emendamento testè ritirato.

Dopo che il senatore Emiddio NOVI ha dichiarato che a sua volta si asterrà nella votazione su quel documento, il Presidente Francesco STORACE ricorda che la bozza di risoluzione che sta per essere votata richiama, nella premessa, le proteste avanzate da più parti politiche in riferimento ai

fatti sinora verificatisi. La Commissione, del resto, non ha competenze sanzionatorie riferite al passato, ma piuttosto dispone per il futuro.

La Commissione approva quindi l'emendamento 4.1 Follini.

Il senatore Enrico JACCHIA, considerando che l'emendamento appena approvato è pressochè identico, per finalità e contenuti, all'emendamento n. 4.2 da lui presentato, lo ritira.

La Commissione approva quindi la risoluzione n. 4, come modificata dall'emendamento approvato, dando mandato al Presidente di procedere al coordinamento formale del testo.

Il senatore Ombretta FUMAGALLI CARULLI, dopo aver fatto presente che non ne ritiene necessaria la discussione nella presente seduta, rende quindi noto alla Commissione il tenore della risoluzione prima preannunciata:

«La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

viste le osservazioni del Garante per la radiodiffusione e l'editoria;  
vista la risoluzione approvata dalla Commissione nella seduta odierna;

impegna

il Consiglio d'amministrazione della RAI ad istituire, a somiglianza delle esperienze straniere, un organo tecnico appositamente deputato al controllo della qualità del prodotto, che riferirà periodicamente alla Commissione sull'effettività e l'efficacia delle misure assunte e delle sanzioni irrogate».

FUMAGALLI CARULLI, NOVI

Il Presidente Francesco STORACE, dopo essersi riservata la valutazione dell'ammissibilità della risoluzione da ultimo presentata, ritiene, consentendovi la Commissione, che il suo esame potrà essere rinviato ad altra seduta, conformemente alla programmazione dei lavori da definirsi in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul terrorismo in Italia e sulle cause**  
**della mancata individuazione dei responsabili delle stragi**

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 1996

**3ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PELLEGRINO

*La seduta inizia alle ore 20.*

*SEGUITO DEL DIBATTITO SULLO STATO DELLE INCHIESTE E AGGIORNAMENTO  
SUGLI SVILUPPI DEL CASO GLADIO  
(A010 000, B55ª, 0001°)*

In apertura di seduta, il presidente PELLEGRINO rende noto che in data 29 ottobre scorso il Ministro dell'interno ha indirizzato a lui, nella sua qualità di Presidente della Commissione stragi, e ai Presidenti della Camera e del Senato una lettera con la quale dava notizia del rinvenimento, in un magazzino a disposizione del Ministero dell'interno, di abbondante materiale documentale di possibile interesse per l'autorità giudiziaria e la Commissione stragi, secondo i rispettivi profili di competenza. Sarebbero stati rinvenuti, tra l'altro, carteggi relativi all'ex ufficio affari riservati del Ministero dell'interno concernenti i fatti dell'estate 1969, nonché reperti giudiziari il cui valore merita uno specifico approfondimento.

L'amministrazione dell'interno aveva dato avvio, in collaborazione con diverse autorità giudiziarie milanesi, ad una complessa operazione di catalogazione in loco del materiale quando, in data di ieri, è intervenuto un provvedimento di acquisizione emesso dalla Procura della Repubblica di Milano che procede, con il nuovo rito, per la strage di piazza Fontana.

Ad avviso del Presidente, la Commissione, che pure ha uno specifico interesse a conoscere il valore documentale di quanto è stato rinvenuto, non può, allo stato, assumere iniziative che costituiscano motivo di interferenza con l'indagine della Procura milanese; si rafforza tuttavia l'esigenza – del resto unanimemente affermata dall'Ufficio di Presidenza – che il Ministro dell'interno riferisca alla Commissione, come pure l'esigenza di una proroga legislativa dell'attività della Commissione stessa.

Ha la parola il senatore GUALTIERI, il quale ritiene di non dover sviluppare in questa sede l'intervento di aggiornamento sul caso Gladio, che si era prefisso di svolgere, per non comprimere la possibilità per i colleghi di



intervenire sulle comunicazioni testè rese dal Presidente e consentire un ordinato svolgimento dei lavori. Egli concorda circa la necessità di una proroga della Commissione, i cui membri devono poter prendere conoscenza dell'abbondante materiale documentale pregresso e di quello che, anche di recente, è stato messo a disposizione della Commissione. Da un lato, infatti, nuove accessioni fanno riferimento all'ipotesi di specifiche responsabilità dell'Ufficio affari riservati in alcuni episodi della strategia della tensione; dall'altro, l'inchiesta sul caso Ustica fa registrare la disponibilità della Nato a fornire gli strumenti indispensabili per la interpretazione dei tracciati radar di interesse dell'autorità giudiziaria. Ulteriore capitolo che non può essere trascurato è quello della ripresa terroristica ad opera di gruppi mediorientali ovvero di anarchici. Avviandosi alla conclusione, il senatore Gualtieri osserva che alcune sezioni della proposta di relazione, a suo tempo depositata dal presidente Pellegrino, potrebbero formare oggetto di considerazioni conclusive da trasmettere al Parlamento.

Su richiesta del senatore SARACENI, il Presidente fornisce ulteriori elementi in ordine ai diversi procedimenti penali incardinati a Milano e concernenti, a vario titolo, la strage di piazza Fontana e le attività di gruppi eversivi di destra tra la fine degli anni '60 e la metà degli anni '70. Il senatore Saraceni osserva che la Commissione ha il dovere di verificare il valore e la rilevanza, ai fini dell'inchiesta parlamentare, del materiale rinvenuto. A tale scopo, invita il Presidente a prendere gli opportuni contatti con l'autorità giudiziaria competente.

Anche il senatore MANCA ritiene necessaria una proroga dell'attività della Commissione con specifico riferimento agli sviluppi del caso Ustica, rispetto ai quali non possono essere trascurate le legittime aspettative della pubblica opinione. Suggestisce, infine, la costituzione di una sottocommissione delegata agli approfondimenti in materia.

Il deputato LEONE chiede chiarimenti in ordine alle ragioni che hanno indotto la Presidenza a mutare atteggiamento riguardo alla prospettiva della proroga. A tale proposito il PRESIDENTE precisa che l'Ufficio di Presidenza allargato aveva fatto registrare un unanime orientamento delle forze politiche verso la necessità della proroga. Il mutato atteggiamento della Presidenza, di cui dà atto al deputato Leone, consegue pertanto al dovere di assicurare una direzione quanto più possibile collegiale ai lavori della Commissione.

Il senatore CALVI osserva che il rinvenimento di materiale inedito concernente l'attività dell'Ufficio affari riservati, potrebbe rivestire particolare interesse per le inchieste di competenza della Commissione, tenuto conto che il predetto ufficio fu al centro di numerosi episodi - conclusi con sentenze di condanna - relativi a manipolazioni di possibili elementi di prova ed interferenze processuali che hanno ostacolato il corso della giustizia. Certo, il valore del rinvenimento è tutto da verificare; ciò non di meno occorre avviare le opportune iniziative presso la dottoressa Pradella, unica titolare delle indagini in corso. Infatti il procuratore Borrelli ha affermato che il giudice istruttore Salvini è incompetente a procedere con riferimento alla strage di piazza Fontana.

Il senatore Calvi prosegue il suo intervento affermando che gli accertamenti da svolgere dimostrano la necessità di continuare il lavoro di inchiesta e, quindi, di sollecitare la proroga legislativa. Quanto, infine, alla possibilità di approvare la proposta di relazione di sintesi a suo tempo redatta dal presidente Pellegrino, essa dovrà conseguire ad una approfondita presa di conoscenza della documentazione di supporto, nonché ad alcuni interventi emendativi. Con specifico riferimento al caso Ustica, esclude che, anche per la delicatezza e l'importanza delle più recenti acquisizioni, la materia possa formare oggetto di delega a sottocomitati.

Anche il deputato ZANI si dice favorevole ad una proroga delle attività della Commissione, per un tempo non eccessivamente lungo e comunque definito; occorre infatti evitare il rischio che la Commissione si occupi anacronisticamente di numerosi episodi di strage e di terrorismo rispetto ai quali è ormai piena la possibilità di trasmettere giudizi politici al Parlamento e alla pubblica opinione. Alcuni filoni d'inchiesta, tuttavia, devono essere ulteriormente approfonditi e, tra questi, il caso Ustica e la vicenda della banda della Uno bianca. Della massima importanza sarà, infine, la valutazione della rilevanza del rinvenimento documentale oggetto delle comunicazioni del Presidente.

Ad avviso del deputato TASSONE, occorre avviare una riflessione attenta sul ruolo e sui compiti della Commissione d'inchiesta, al di là dei fatti contingenti che possono eventualmente giustificare una proroga. Tra l'altro sarebbe opportuno porre allo studio le modalità di necessario coordinamento di questa Commissione con l'azione di altri organismi bicamerali quali la Commissione antimafia ed il Comitato di controllo sui servizi. Raccomanda infine che gli atti di indagine che la Commissione delibererà di compiere si iscrivano in un programma di attività coerente con i compiti istituzionali della Commissione stessa.

Il deputato FOLLIERI, nell'associarsi alla richiesta di proroga, la giustifica sottolineando che da parte sua il consenso su specifiche affermazioni contenute nella proposta di relazione del Presidente resta subordinato alla possibilità di operare precisi riscontri documentali. A queste motivazioni si aggiungono ovviamente quelle connesse ai nuovi elementi affiorati in relazione al caso Ustica e agli archivi del Ministero dell'interno.

Il deputato CORSINI si associa alla richiesta di proroga; le recenti scoperte documentali pongono infatti ancora una volta in rilievo il rapporto, tutto da chiarire, tra il fenomeno stragista degli anni '60 e '70 e l'attività di organi dello Stato. Solo dopo il varo di una proroga sarà possibile elaborare un piano organico di audizioni e di approfondimenti, nella cui prospettiva la Commissione dovrà dotarsi delle collaborazioni professionalmente adeguate, anche e soprattutto sul piano storico.

Il senatore GUALTIERI, intervenendo di nuovo a favore della proroga della Commissione, ne sottolinea la necessità al fine di superare l'attuale stato di incertezza e di carenza di sufficiente autorità del quale a suo avviso soffre la Commissione.

Il senatore CASTELLI sottolinea che è emersa unanimemente la volontà di proseguire i lavori oltre il dicembre 1996. Quanto alle iniziative da assumere a tal fine, il Gruppo della Lega Nord non può impegnarsi in questa sede a favore dell'esame in deliberante del disegno di legge di proroga. Egli peraltro suggerisce che il presidente Pellegrino invii una lettera ai Presidenti delle Camere, nella quale vengano chiarite le esigenze e le richieste evidenziate nel corso del dibattito.

Il presidente PELLEGRINO, a conclusione del dibattito, propone che, nell'attesa che si decida in merito alla proroga, la Commissione proceda all'audizione del Ministro dell'interno sul recente rinvenimento del materiale documentale. Avranno poi luogo, in sede di prosieguo del dibattito all'ordine del giorno della seduta odierna, le esposizioni di aggiornamento dei senatori Gualtieri e Loiero. Il Presidente accoglie infine il suggerimento del senatore Castelli circa l'invio di una lettera ai Presidenti delle Camere.

La Commissione concorda all'unanimità con le conclusioni del Presidente.

*La seduta termina alle ore 21,35.*

## **SOTTOCOMMISSIONI**

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 1996

17<sup>a</sup> seduta

*Presidenza del senatore*  
ANDREOLLI

*La seduta inizia alle ore 13,10.*

**(1642) Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996**

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Il relatore ANDREOLLI illustra il provvedimento, ritenendo che non vi sia alcunchè da osservare, per quanto di competenza.

La Sottocommissione concorda.

**(1406) Deputato SIMEONE. - Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni**, approvato dalla Camera dei deputati

**(472) GERMANÀ. - Modifiche all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, in materia di ordinamento penitenziario**

**(1064) MANCONI ed altri. - Nuove norme in materia di sanzioni penali**

**(1430) MANCONI. - Norme in materia di esecuzione delle pene detentive**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione: rinvio dell'esame congiunto)

In assenza del relatore designato PINGGERA, si conviene di rinviare l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

**(1417) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 23 novembre 1995**

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore MAGGIORE avanza una proposta di parere favorevole, che viene condivisa dalla Sottocommissione.

**(1418) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Hong Kong per la promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 28 novembre 1995**

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il senatore MAGGIORE riferisce favorevolmente, in sostituzione della relatrice designata Pasquali.

La Sottocommissione si pronuncia in senso favorevole sul disegno di legge.

**(1419) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ceca, sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 22 gennaio 1996**

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Su proposta del senatore MAGGIORE, che sostituisce la relatrice designata Mazzuca Poggiolini, la Sottocommissione conviene di formulare un parere favorevole.

**(1420) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa, sulla promozione e sulla reciproca protezione degli investimenti, fatto a Roma il 9 aprile 1996**

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole con osservazione)

La relatrice DENTAMARO propone un parere favorevole, rilevando peraltro che l'articolo 5 dell'Accordo comporta un trattamento più favorevole per lo straniero rispetto al cittadino, nel territorio italiano, con disposizioni a suo avviso maggiormente conformi ai principi costituzionali di quelle stabilite dalla legislazione vigente in materia.

Il presidente ANDREOLLI rileva che tale circostanza è dovuta allo scopo di promuovere e proteggere gli investimenti stranieri, ed è comune ad analoghi accordi con altri paesi.

Il senatore BESOSTRI condivide il rilievo della relatrice e la Sottocommissione lo fa proprio come osservazione di ordine generale.

**(1487) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) in merito all'Ufficio regionale per la scienza e la tecnologia per l'Europa di Venezia, fatto a Parigi il 25 gennaio 1995, e Scambio di note fatto a Parigi il 22 e 23 luglio 1996**

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole con osservazione)

Il relatore BESOSTRI illustra il disegno di legge e si pronuncia per un parere positivo, pur rilevando che all'ufficio in questione sono attribuite anche alcune competenze che fanno capo all'Organizzazione mondiale della sanità: in tal modo, vi potrebbero essere duplicazioni organizzative e maggiori oneri nell'impegno assunto dal Governo italiano.

Con tale rilievo, si conviene di trasmettere un parere favorevole alla Commissione di merito.

**(1582) Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali**

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole con osservazione)

Il relatore BESOSTRI illustra il disegno di legge, ritenendo discutibile e non sufficientemente motivata, alla stregua del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, la mancata utilizzazione nell'esercizio finanziario dei fondi disponibili per alcuni dei comitati di cui si tratta.

Con tale osservazione, la Sottocommissione pronuncia un parere favorevole.

**(1375) DE CAROLIS ed altri. - Legge-quadro sul riordino del sistema fieristico italiano**

(Parere alla 10ª Commissione: contrario)

Il relatore MAGGIORE riferisce sul disegno di legge ritenendo che non vi sia alcunchè da osservare, per quanto di competenza.

Il presidente ANDREOLLI, viceversa, rileva che una parte delle disposizioni contenute nel disegno di legge sono oggetto di un Regolamento, adottato nel 1994 in esito a un processo di delegificazione disposto allo scopo di semplificare i procedimenti amministrativi. Ritiene inopportuno, pertanto, riportare nella legge la disciplina della materia, in contrasto con un canone fondamentale di razionalità normativa.

Il relatore MAGGIORE osserva che tale obiezione può essere estesa all'intero disegno di legge, per l'evidente rapporto di connessione e strumentalità tra le varie disposizioni che vi sono contenute.

Concordando sull'obiezione di principio enunciata dal presidente ANDREOLLI, la Sottocommissione esprime un parere contrario sul disegno di legge in titolo.

*La seduta termina alle ore 13,30.*

**DIFESA (4ª)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 1996

**12ª Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Uccielli, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 3ª Commissione:*

**(1468)** *Norme di attuazione e modifiche della legge 18 novembre 1995, n. 496, concernente la Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, adottata a Parigi il 13 gennaio 1993: parere favorevole condizionato;*

*alla 13ª Commissione:*

**(1642)** *Conversione in legge del decreto legge 12 novembre 1996, n. 576, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996: parere favorevole.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 1996

**30<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

COVIELLO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la protezione civile Barberi e per il bilancio e la programmazione economica Macciotta.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**(1545) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORANDO ricorda che sul testo del decreto-legge la Sottocommissione ha espresso parere di nulla osta, ad eccezione che sull'articolo 9, su cui il parere era contrario.

Pervengono ora numerosi emendamenti, tra i quali i seguenti 1.15, 5.2, 5.28, 5.29, 5.5, 5.6, 5.33, 5.34, 5.18, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2 e 10.0.1 comportano maggiori oneri privi di copertura. Occorrerebbe inoltre acquisire il parere del Tesoro sulle implicazioni finanziarie degli emendamenti 1.17, 1.1, 1.2, 3.27, 3.38, 3.41, 3.39, 3.42, 9.8, 9.11, 9.0.1 e 9.0.2. Infine segnala che gli emendamenti 9.3, 9.18 e 9.0.3 costituiscono una deroga alle vigenti norme di contabilità dello Stato.

Il sottosegretario MACCIOTTA esprime parere contrario sugli emendamenti 1.15, 3.42, 5.2, 5.5, 5.6, 5.8, 5.9, 5.14, 5.15, 5.28, 5.29, 5.33, 5.34, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 9.6, 9.8, 9.11, 9.0.2 e 10.0.1, i quali comportano maggiori oneri o minori entrate privi di idonea copertura finanziaria. Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 3.38, 3.39 e 3.41, in quanto i relativi oneri non sono analiticamente quantificati. Il parere è contrario sugli emendamenti 5.18 e 5.19 in quanto essi si pongono in contrasto con le disposizioni dei commi 4 e 8 dell'articolo 5, sugli emendamenti 9.3, 9.18 e 9.0.3, in quanto in contrasto con la normativa vigente di contabilità di Stato e sugli emendamenti 1.9, 1.10, 1.13,



1.17 e 3.27, in quanto in contrasto con la vigente normativa sulle quotelatte. Dichiara infine di non avere osservazioni da formulare sugli emendamenti 5.4, 5.30 e 9.0.1.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sull'1.9, 1.10, 1.13, 1.15, sul 5.2, 5.14, 5.15, 5.28, 5.29, 5.5, 5.6, 5.33, 5.34, 5.18, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 10.0.1 sull'1.17, 1.1, 1.2, sul 3.27, 3.38, 3.41, 3.39, 3.42, 9.8, 9.11, 9.6, 9.0.2, 9.3, 9.18 e 9.0.3, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti 5.8 e 5.9.

**(1539) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale**

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione ha esaminato il disegno di legge nella seduta del 6 novembre, formulando parere di nulla osta. Occorre sottolineare peraltro che nel comma 5 dell'articolo 2 si utilizzano accantonamenti del fondo globale di parte corrente relativo al 1996, che risultano azzerati in seguito al decreto-legge n. 323 del 1996. Il rappresentante del Governo aveva sostenuto che la norma in questione costituisce la reiterazione di una precedente disposizione entrata in vigore prima del citato decreto-legge, ma la norma indicata non reca la spesa relativa al 1996, che resterebbe, pertanto, priva di copertura finanziaria. La Sottocommissione deve quindi valutare l'opportunità di revocare il parere di nulla osta già formulato.

Sono stati trasmessi inoltre alcuni emendamenti, tra i quali il 2.1 e 2.2 comportano un'estensione delle agevolazioni fiscali già previste nel testo del decreto, senza peraltro apprestare la necessaria copertura finanziaria. Sull'emendamento 4.0.1, in materia sanitaria, appare opportuno acquisire il parere del Tesoro. Va segnalato infine l'emendamento 11.0.2 del Governo, che prevede una proroga del termine di conservazione nel conto residui per le somme iscritte nel capitolo 6683 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. In proposito, sottolinea che tale deroga alla vigente normativa di contabilità si riferisce al fondo per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali. L'emendamento dispone poi la proroga anche per le somme relative alle competenze accessorie, senza specificare direttamente i capitoli a cui si fa riferimento. Precisa che la legge n. 468 prevede la possibilità di utilizzare gli accantonamenti di fondo speciale finalizzati al rinnovo dei contratti pubblici anche oltre il termine dell'esercizio finanziario di riferimento: sembra possibile estendere tale previsione anche ai capitoli ordinari, in considerazione del fatto che la normativa sul pubblico impiego ormai rende inevitabile l'utilizzazione di tale forma di copertura per gli oneri concernenti tale finalità, dal momento che i rinnovi contrattuali del pubblico impiego non devono trovare più attuazione con lo strumento legislativo e quindi con la copertura sul fondo speciale, cui invece la legge n. 468 fa riferimento.

È pervenuto successivamente l'emendamento 11.0.3, di contenuto analogo all'emendamento 11.0.2, nel quale è anche previsto il mantenimento in bilancio degli stanziamenti finalizzati all'attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale concernenti l'integrazione al minimo.

Il sottosegretario MACCIOTTA propone di rinviare l'esame.

Conviene la Sottocommissione.

**(1642) Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996**

(Parere alla 13ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore RIPAMONTI, osservando che il decreto-legge concerne misure urgenti a favore delle zone colpite da eventi calamitosi nel corso del 1996.

Per quanto di competenza, segnala diverse disposizioni su cui occorrerebbero chiarimenti da parte del Tesoro. In particolare, al comma 6 dell'articolo 1, al comma 10 dell'articolo 4, al comma 7 dell'articolo 5 e al comma 4 dell'articolo 6 si provvede alla copertura di oneri finanziari derivanti dall'accensione di mutui attraverso la riduzione di autorizzazioni di spesa previste da disposizioni legislative che demandano la modulazione di tali spese alla tabella C della legge finanziaria. Si tratta quindi di modalità di copertura che non appaiono corrette.

Segnala, inoltre, che il contributo a fondo perduto previsto dal comma 1 dell'articolo 4 non sembra essere contemplato nella relazione tecnica e che all'articolo 7 si prevede il rimborso di eventuali premi assicurativi pagati nel quinquennio antecedente alla data dell'evento, senza indicare un tetto di spesa e senza farne menzione nella relazione tecnica. Infine, il comma 4 dell'articolo 8 sembra prevedere l'impegno di risorse che saranno stanziare negli anni successivi dalla legge finanziaria e l'articolo 9 appare privo di copertura.

Quanto agli emendamenti trasmessi, segnala l'11.0.1 che proroga al 31 dicembre 1998 il termine per l'espletamento di concorsi per l'assunzione di tecnici nella protezione civile. Sarebbe opportuno, al riguardo, chiarire se da ciò possano derivare oneri finanziari aggiuntivi in relazione alla possibilità di procedere a nuove assunzioni di personale a contratto, come previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 507 del 1994.

Il sottosegretario MACCIOTTA fa presente che la modalità di copertura utilizzata nelle norme segnalate dal relatore risulta sostanzialmente corretta, in quanto fa riferimento alle disponibilità del fondo per la protezione civile, il quale concerne il finanziamento di spese a carattere continuativo. Ove comunque la Sottocommissione ritenesse inidonea la modalità di copertura utilizzata, la clausola di copertura degli articoli 1, 4 e 5 potrebbe essere riformulata nei seguenti termini: «al relativo onere si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla Tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550, diretta

ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile, che viene corrispondentemente ridotto di pari importo». Il comma 4 dell'articolo 6 potrebbe poi essere sostituito dal seguente: «all'onere di lire 18 miliardi a decorrere dall'anno 1997 si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla Tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550, diretta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile, che viene corrispondentemente ridotto di pari importo».

Circa la previsione del contributo di cui al comma 1 dell'articolo 4, fa presente che esso è pari alla spesa di ricostruzione dell'unità immobiliare destinata all'uso di prima abitazione, e che il relativo importo concorre a formare la previsione di spesa di lire 87 miliardi.

Fa presente quindi che l'articolo 7 persegue finalità di economia di spesa, stabilendo che l'intervento pubblico resta limitato alla parte di danno non coperta da eventuali polizze assicurative. Premesso che la stima dei danni è stata effettuata senza tener conto delle eventuali coperture assicurative, al momento non note e quindi rinvenibili soltanto a seguito della procedura istruttoria, la previsione di copertura anche del premio assicurativo corrisposto al soggetto danneggiato riveste finalità di incentivazione verso l'obiettivo di diffondere l'istituto dell'assicurazione per il rischio dei danni da calamità naturali. La copertura del maggior onere a fronte del rimborso dei premi trova perciò compensazione nel minor onere a titolo di indennizzo principale.

Circa infine le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 8 e all'articolo 9, sottolinea che esse si limitano a rendere coerente la normativa sui poteri di ordinanza e dichiarazione dello stato di emergenza con la natura contabile del fondo della protezione civile, il quale è alimentato in via continuativa con la Tabella C della legge finanziaria.

Il senatore MORANDO sottolinea l'opportunità che le clausole di copertura del provvedimento siano modificate in modo da poter identificare precisi limiti di spesa.

Il PRESIDENTE propone infine di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, allo scopo di verificare la congruità della clausola di copertura alternativa proposta dal rappresentante del Governo.

Concorda la Sottocommissione e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(895) *Finanziamento del censimento intermedio dell'industria e dei servizi nell'anno 1996***

(Parere alla 1ª Commissione su testo ed emendamenti: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore MORANDO osserva che il disegno di legge, di iniziativa governativa, indice un censimento intermedio dell'industria e dei servizi. A tal fine si autorizza una spesa di 76 miliardi di lire, che saranno assegnati all'ISTAT, di cui 48 miliardi fanno carico all'esercizio 1996 e 28 miliardi a quello 1997. Per quanto di competenza, occorre segnalare che

si utilizza per la copertura una quota dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio iscritto nel fondo speciale di parte corrente. Tale quota è stata peraltro utilizzata quasi integralmente per la copertura dei disegni di legge numeri 335 e 398, concernenti il finanziamento dei partiti politici, approvati dal Senato ed attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Sulla base della prassi della Sottocommissione, il provvedimento all'esame dovrebbe essere considerato pertanto sprovvisto di idonea copertura finanziaria.

Sono stati trasmessi altresì alcuni emendamenti, tra i quali si segnala il 9.1, che estende anche alle Camere di commercio la facoltà di procedere ad assunzioni di personale con contratti a tempo determinato, dal che sembrano poter derivare ulteriori oneri. Sarebbe opportuno inoltre un chiarimento del Tesoro sull'emendamento 3.1, che consente l'afflusso (anche parziale) delle somme erogate alle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 3 in specifici fondi.

Il sottosegretario MACCIOTTA fa presente che, per la copertura finanziaria dei disegni di legge sul finanziamento dei partiti politici, è stato individuato un apposito accantonamento nel disegno di legge finanziaria approvato dalla Camera. Esprime pertanto parere favorevole sulla copertura finanziaria del testo in esame. Dichiarando pertanto che, in sede di approvazione dei predetti disegni di legge, si procederà alla modificazione delle clausole di copertura.

Il relatore MORANDO, preso atto di quanto dichiarato dal rappresentante del Governo, propone di esprimere parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in titolo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che - per la quota dell'onere relativa al 1997 - la sua approvazione definitiva susseguisca a quella della legge finanziaria per il 1997. Propone inoltre di formulare parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sul 3.1 e 9.1, per i quali il parere è contrario, ai sensi della richiamata norma costituzionale.

La Sottocommissione accoglie infine la proposta del relatore.

**(1246) Emendamento al disegno di legge: *Nomina di professori universitari e di avvocati all'ufficio di consigliere di Cassazione, in attuazione dell'articolo 106, terzo comma, della Costituzione***

(Parere alla 2ª Commissione: contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE ricorda che sul testo del disegno di legge la Sottocommissione ha espresso parere di nulla osta nella seduta del 29 ottobre. Perviene ora l'emendamento 6.0.1, che prevede il rientro in ruolo dei professori universitari nominati consiglieri di Cassazione. In proposito, la Sottocommissione deve valutare se da tale disposizione possano derivare o meno oneri per il bilancio delle Università. Appare opportuno acquisire, sul punto, anche il parere del Tesoro.

Il sottosegretario MACCIOTTA esprime parere contrario sull'emendamento in questione, poichè da esso possono conseguire effetti finanziari negativi per le Università.

La Sottocommissione formula infine parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 6.0.1.

**(1417) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 23 novembre 1995**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica di un accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica indiana, in materia di investimenti. Per quanto di competenza, va segnalato che gli oneri derivanti dalla ratifica hanno carattere meramente eventuale e non sono quantificabili preventivamente, essendo connessi ad avvenimenti di eccezionale gravità ed urgenza. Non vi sono pertanto osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

**(1418) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Hong Kong per la promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 28 novembre 1995**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica di un accordo tra la Repubblica italiana e il Governo di Hong Kong, in materia di investimenti. Per quanto di competenza, va segnalato che gli oneri derivanti dalla ratifica hanno carattere meramente eventuale e non sono quantificabili preventivamente, essendo connessi ad avvenimenti di eccezionale gravità ed urgenza. Non vi sono pertanto osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

**(1419) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ceca, sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 22 gennaio 1996**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica di un accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ceca, in materia di investimenti. Per quanto di competenza, va segnalato che gli oneri derivanti dalla ratifica hanno carattere meramente eventuale e non sono quantificabili preventivamente, essendo connessi ad avvenimenti di eccezionale gravità ed urgenza. Non vi sono pertanto osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

**(1420) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa, sulla promozione e sulla reciproca protezione degli investimenti, fatto a Roma il 9 aprile 1996**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica di un accordo tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, in materia di investimenti. Per quanto di competenza, va segnalato che gli oneri derivanti dalla ratifica hanno carattere meramente eventuale e non sono quantificabili preventivamente, essendo connessi ad avvenimenti di eccezionale gravità ed urgenza. Non vi sono pertanto osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

**(1468) Norme di attuazione e modifiche della legge 18 novembre 1995, n. 496, concernente la Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, adottata a Parigi il 13 gennaio 1993**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 12 novembre.

Il relatore RIPAMONTI ricorda che il disegno di legge, di iniziativa governativa, modifica la legge di ratifica della Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche. Per quanto di competenza, occorre rilevare che gli oneri derivanti dagli articoli 3 e 6, concernenti l'istituzione di un ufficio e il funzionamento di un Comitato già esistente, non sembrano computati nella relazione tecnica e nella clausola di copertura finanziaria. Quanto a quest'ultima, va rilevato inoltre che occorre trasferire la decorrenza dell'onere all'esercizio finanziario 1997 e attendere l'approvazione definitiva della legge finanziaria.

Il sottosegretario MACCIOTTA fa presente che l'onere di cui all'articolo 3 trova già la propria copertura finanziaria nella legge n. 496 del 1995. Con riferimento poi all'articolo 6, osserva che il Comitato è composto di personale del Dicastero, per cui non si determinano oneri aggiuntivi. Fa presente infine che i primi due commi della clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 9 dovrebbero essere sostituiti dai seguenti: «1. Per l'espletamento delle attività preparatorie e degli adempimenti previsti dalla Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche, ratificata con legge 18 novembre 1995, n. 496, è autorizzata la spesa di lire 6.915 milioni per l'anno 1997 e di lire 4.390 milioni annui a decorrere dall'anno 1998. 2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 6.915 milioni per l'anno 1997 ed a lire 4.390 milioni annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno

1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la clausola di copertura finanziaria sia riformulata nei termini prospettati dal rappresentante del Governo e che l'approvazione definitiva del disegno di legge susseguia a quella della legge finanziaria per il 1997.

**(1487) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) in merito all'Ufficio regionale per la scienza e la tecnologia per l'Europa di Venezia, fatto a Parigi il 25 gennaio 1995, e scambio di note fatto a Parigi il 22 e 23 luglio 1996***

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica di un accordo tra la Repubblica italiana e l'UNESCO, concernente il funzionamento del ROSTE, una struttura decentrata con sede a Venezia. Per quanto di competenza, va segnalato che, per la quota dell'onere a decorrere dal 1997, occorre attendere l'approvazione definitiva della legge finanziaria per il 1997, in quanto si utilizzano accantonamenti dei fondi speciali.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che l'approvazione definitiva del disegno di legge susseguia a quella della legge finanziaria per il 1997.

**(1582) *Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali***

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore RIPAMONTI osserva che il disegno di legge, di iniziativa governativa, prevede la proroga dell'attività di alcuni organismi operanti in campo internazionale. In proposito, per quanto di competenza, va segnalato che l'approvazione definitiva del provvedimento deve avvenire dopo quella della legge finanziaria per il 1997, in quanto si utilizzano accantonamenti di fondo speciale relativi al bilancio 1997-1999. Va segnalato, inoltre, che l'articolo 4 prevede - in deroga alla vigente normativa di contabilità di Stato - lo slittamento del termine di utilizzo di stanziamenti iscritti in conto competenza e in conto residui. In particolare, nel comma 1 non vengono indicati i capitoli ai quali si fa riferimento.

Il sottosegretario MACCIOTTA fa presente che le somme di cui all'articolo 4 riguardano l'applicazione di leggi di ratifica di importanti accordi internazionali.

Il senatore VEGAS rileva che sarebbe stato opportuno quantificare nella relazione tecnica l'entità delle somme in relazione alle quali viene disposto lo slittamento del termine di utilizzo.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che l'approvazione definitiva del disegno di legge susseguia a quella della legge finanziaria per il 1997.

**(1451) Emendamenti al disegno di legge: Norme in materia di circolazione monetaria**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 6ª Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE ricorda che sul testo del decreto-legge la Sottocommissione ha espresso parere di nulla osta. Pervengono ora numerosi emendamenti, sui quali, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

**(1021) Emendamenti al disegno di legge: Istituzione dell'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo**  
(Parere alla 8ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE ricorda che sul testo del disegno di legge la Sottocommissione ha espresso parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia riformulata la clausola di copertura finanziaria. Pervengono ora alcuni emendamenti, tra i quali il 4.1, 4.2 e 4.2-bis modificano la suddetta clausola, mantenendo peraltro il riferimento ad una modalità di copertura (mediante capitoli ordinari di bilancio) soppressa dalla legge n.425 del 1996, di conversione del decreto-legge n. 323. Su tali emendamenti non può che essere formulato, pertanto, parere contrario ai sensi della richiamata norma costituzionale.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che su quelli 4.1, 4.2 e 4.2-bis, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

**(1501) Finanziamento dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali al 31 dicembre 1994**  
(Parere alla 12ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FERRANTE osserva che il disegno di legge è finalizzato al ripiano dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali per le gestioni fino al 31 dicembre 1994. Rileva, per quanto di competenza, che il comma 7 dell'articolo 1 può dar luogo a incrementi del fabbisogno in relazione alle anticipazioni che possono essere erogate dal Ministro del



tesoro e che l'articolo 2 autorizza le regioni e le province autonome a contrarre mutui in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni, anche per il ripiano dei disavanzi degli esercizi 1995-1996.

Il sottosegretario MACCIOTTA propone di rinviare l'esame del disegno di legge in titolo.

Conviene la Sottocommissione.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 1996

**15<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(1468)** *Norme di attuazione e modifiche della legge 18 novembre 1995, n. 496, concernente la Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, adottata a Parigi il 13 gennaio 1993: parere favorevole;*

**(1487)** *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) in merito all'Ufficio regionale per la scienza e la tecnologia per l'Europa di Venezia, fatto a Parigi il 25 gennaio 1995, e Scambio di note fatto a Parigi il 22 e 23 luglio 1996: parere favorevole.*

## **LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

### **Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 1996

#### **4<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Petruccioli, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alla 13<sup>a</sup> Commissione:*

**(1642) Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996:** parere non ostativo.

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 20 novembre 1996, ore 8,30 e 15*

*In sede deliberante*

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Finanziamento del censimento intermedio dell'industria e dei servizi nell'anno 1996 (895).

II. Discussione del disegno di legge:

- CAMO ed altri. - Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale (604).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Salvaguardia degli effetti prodotti dal decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489, e successivi decreti adottati in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea (1640).
- PIERONI ed altri. - Organizzazione e disciplina del Comitato nazionale per la bioetica (782).
- Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388).
- Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale (1539).
- Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550, recante modalità di funzionamento dei consigli degli enti locali (1544).

## II. Esame del seguente documento:

- MARTELLI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività svolte da enti cosiddetti *no profit* (Doc. XXII, n. 14).

## III. Esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI ed altri. - Recepimento nella Costituzione della Repubblica italiana del principio di autodeterminazione dei popoli (1289) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Nord-Per la Padania indipendente, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

*In sede consultiva*

## Esame congiunto dei disegni di legge:

- COVIELLO e VELTRI. - Modifica ed integrazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge-quadro sulle aree protette (333).
- TURINI ed altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge-quadro sulle aree protette (1394).

---

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 20 novembre 1996, ore 14,30 e 21*

*In sede deliberante*

## Discussione del disegno di legge:

- Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (1409).

*In sede referente*

## I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, recante disposizioni in tema di incompatibilità dei magistrati e di proroga dell'utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara (1546).

## II. Esame dei disegni di legge:

- Deputato SIMEONE. - Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni (1406) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- GERMANÀ. - Modifiche all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, in materia di ordinamento penitenziario (472).
- MANCONI ed altri. - Nuove norme in materia di sanzioni penali (1064).
- MANCONI. - Norme in materia di esecuzione delle pene detentive (1430).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Nomina di professori universitari e di avvocati all'ufficio di consigliere di Cassazione, in attuazione dell'articolo 106, terzo comma, della Costituzione (1246).
- CIRAMI ed altri. - Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove (964).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VALENTINO ed altri. - Istituzione nei tribunali e corti di appello di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati (717).
- RUSSO ed altri. - Istituzione nei tribunali ordinari di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati (808).
- Disposizioni in tema di nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio per la definizione del contenzioso civile pendente (954).

*In sede deliberante*

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Nuove norme in materia di revisori contabili (1094).

II. Discussione del disegno di legge:

- BUCCIERO. - Modifica dell'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore in tema di nomina dei sostituti (485).

III. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense (1389) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cesetti ed altri; Pasetto Nicola*).
  - BATTAGLIA. - Soppressione dell'albo dei procuratori legali (1371).
-

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 20 novembre 1996, ore 15*

*In sede deliberante*

Discussione del disegno di legge:

- Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali (1582).

*In sede referente*

Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati parte del Trattato Nord Atlantico e gli altri Stati partecipanti al partenariato per la pace sullo Statuto delle loro forze, con Protocollo addizionale, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1995 (1326).
  - Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla Carta europea dell'energia, con atto finale, protocollo e decisioni, fatto a Lisbona il 17 dicembre 1994 (829).
  - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) in merito all'Ufficio regionale per la scienza e la tecnologia per l'Europa di Venezia, fatto a Parigi il 25 gennaio 1995, e Scambio di note fatto a Parigi il 22 e 23 luglio 1996 (1487).
  - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 23 novembre 1995 (1417).
  - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Hong Kong per la promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 28 novembre 1995 (1418).
  - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ceca, sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 22 gennaio 1996 (1419).
  - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa, sulla promozione e sulla reciproca protezione degli investimenti, fatto a Roma il 9 aprile 1996 (1420).
-

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 20 novembre 1996, ore 15*

*Procedure informative*

Interrogazioni.

*In sede deliberante*

Discussione del disegno di legge:

- Deputato CAVERI. - Conferimento del grado di sottotenente a titolo onorifico agli allievi ufficiali delle regie accademie e agli allievi ufficiali di complemento dei corsi interrotti l'8 settembre 1943 (1408) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

*In sede referente*

Esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. - Attribuzione della promozione a «sottotenente a titolo onorifico» agli allievi comandanti di squadra, sergenti e caporali maggiori del secondo conflitto mondiale (768).
- COSTA. - Attribuzione del grado di sottotenente a titolo onorifico agli ex allievi ufficiali di complemento d'istruzione mobilitati dall'esercito nel 1943 (769).
- DEMASI e COZZOLINO. - Norme integrative della legge 31 gennaio 1992, n. 159, in materia di attribuzione della nomina a sottotenente a titolo onorifico anche agli allievi sergenti di complemento (1312).

---

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 20 novembre 1996, ore 16*

*In sede consultiva*

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1997) (1705) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
-



**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 20 novembre 1996, ore 15,30*

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme in materia di circolazione monetaria (1451) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- 

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 20 novembre 1996, ore 9*

*In sede referente*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina della Società di cultura «La Biennale di Venezia» (1276).
- D'ONOFRIO ed altri. - Nuova disciplina della Biennale di Venezia (1218).

*In sede deliberante*

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme relative al deposito legale dei documenti d'interesse culturale destinati all'uso pubblico (1031).
- ZECCHINO ed altri. - Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico (875).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme sulla circolazione dei beni culturali (1032).
- BUCCIARELLI ed altri. - Norme sulla circolazione dei beni culturali (53).

III. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Modifiche alla disciplina del commercio dei beni culturali (1033).
  - Disposizioni urgenti per la salvaguardia della Torre di Pisa (1474).
-

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 20 novembre 1996, ore 15*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo (1021).
- SEMENZATO ed altri. - Nuove norme in materia di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione (701).

II. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva (1541).
  - Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 544, recante disposizioni urgenti per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata (1540).
- 

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 20 novembre 1996, ore 14,30*

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996 (1545).
-

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 20 novembre 1996, ore 15*

*Procedure informative*

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione industriale determinatasi nell'area di Ivrea: seguito dell'esame del documento conclusivo.

*In sede referente*

Esame del disegno di legge:

- DE CAROLIS ed altri. - Legge-quadro sul riordino del sistema fieristico italiano (1375).

*In sede consultiva*

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996 (1642).

---

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 20 novembre 1996, ore 15*

*Procedure informative*

Interrogazioni.

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BATTAFARANO ed altri. - Norma transitoria per l'inquadramento nella qualifica di primario medico legale di alcuni sanitari dell'INPS (800).

- BONATESTA ed altri. - Norma transitoria per l'inquadramento nella qualifica di primario medico legale di alcuni sanitari dell'INPS (1363).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SMURAGLIA ed altri. - Norme a tutela dei diritti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché a garanzia di interessi e diritti individuali e collettivi in materia di sicurezza e igiene del lavoro (51).
- DE LUCA Michele. - Interpretazione autentica, modifica e integrazione dell'articolo 49, comma 3, secondo periodo della legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali (314).
- BATTAFARANO ed altri. - Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici (1137).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (273).
- SALVATO e MANZI. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (487).

---

## **IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 20 novembre 1996, ore 15,30*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NAPOLI Roberto ed altri. - Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule (65).
- DI ORIO ed altri. - Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e cellule (238).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Finanziamento dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali al 31 dicembre 1994 (1501).
-

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 20 novembre 1996, ore 15*

*In sede consultiva su atti del Governo*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo per il recepimento delle direttive 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991, relativa ai rifiuti, 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi e 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 relativa agli imballaggi ed ai rifiuti di imballaggio (n. 35).

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996 (1642).





